

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1996

Disposizioni in materia economica e finanziaria

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	24
Disegno di legge	»	32

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge contiene una serie di disposizioni finanziarie e contabili, di cui all'allegato, relative a diversi settori di intervento, già contenute in decreti-legge che il Governo ha ritenuto di non reiterare alla scadenza o che si avviano a prossima scadenza, e si pone in linea con l'obiettivo, che il Governo ha individuato nel documento di programmazione economico finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1997-1999, di agevolare una sollecita e definitiva conclusione dell'*iter* parlamentare delle misure d'urgenza introdotte con decreti-legge.

Le disposizioni sono rilevanti per consentire alle amministrazioni competenti di proseguire azioni già iniziate che hanno particolare rilevanza nell'ambito della manovra programmata, secondo quanto di seguito illustrato.

Il comma 1 dell'articolo 1, contiene una norma puramente tecnica che, nel riformulare l'attuale disposizione sulla conservazione delle risorse destinate all'intervento pubblico nelle zone depresse, chiarisce la portata della precedente norma nel senso che non solo per le risorse di parte corrente, ma anche per quelle di parte capitale, va scongiurato il rischio che vadano in economia ove i tempi tecnici collegati all'intervento pubblico non consentano l'impegno tempestivo delle risorse a disposizione. Va chiarito che già il Parlamento, in sede di adozione del comma 5-ter del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, aggiunto dall'articolo 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, ritenne opportuno salvaguardare le spese di parte corrente per il Mezzogiorno; per cui l'attuale formulazione si limita a chiarire, ripetesì, l'estensione di tale salvaguardia anche alle spese di conto capitale.

Al comma 2, analogamente a quanto previsto dal comma 1, si stabilisce in particola-

re il mantenimento in bilancio di specifiche risorse per le aree di crisi definite dal decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.

Il comma 3, infine, affronta le problematiche attuali delle aree di crisi ricollegate al settore cartaceo che presenta preoccupanti punte di gravità nel Mezzogiorno (Crotone), mediante l'intervento necessario per assicurare la continuità delle attività produttive, attraverso un piano di risanamento.

Con l'articolo 2 si consente l'impegnabilità nel corso del 1996 delle disponibilità in conto residui su alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; viene altresì stabilito che gli oneri derivanti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, gravano su un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Per le disposizioni di cui agli articoli da 3 a 11 già introdotte dal decreto-legge 29 aprile 1996, n. 231, si evidenzia quanto segue.

Il quarto comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per quanto concerne l'utilizzazione delle somme stanziato nel bilancio dello Stato, stabilisce che gli impegni di spesa assunti possono riferirsi solo all'esercizio in corso, con la conseguenza che, ove non iscritte come residui, le somme relative vanno in economia.

In base a tale disposizione le somme iscritte per l'anno 1995 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, costituenti il Fondo per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (capitolo 6868), in quanto non utilizzate al 31 dicembre 1995, andrebbero in economia con gravissimi e pesanti riflessi sui rinnovi contrattuali già

avviati per i restanti comparti del pubblico impiego e per le categorie di personale che fruiscono di specifica area di contrattazione.

Allo scopo di scongiurare tale grave evenienza, si intende provvedere, con l'articolo 3 in modo che le somme iscritte al capitolo 6868 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

La disposizione relativa al capitolo 1171 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è necessitata dalla somma urgenza dell'attuazione degli interventi per l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, che si dovranno tenere nella città di Bari nel 1997 (articolo 4, comma 1), nonchè per i mondiali di sci del Sestriere.

Le disposizioni relative ai capitoli 2839, 2840 e 7652 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri si rendono necessarie per consentire l'attuazione degli interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria di cui al decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, le cui complesse procedure già avviate non è stato possibile completare entro la fine dell'esercizio finanziario 1995 (articolo 5, commi 1 e 2).

La disposizione di cui all'articolo 6 si rende necessaria per consentire il perfezionamento delle procedure relative all'acquisto di due elicotteri per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le quali le trattative intraprese con alcune aziende produttrici specializzate nel settore, nazionali ed estere, hanno determinato la necessità di complesse verifiche sulle caratteristiche tecniche dei velivoli.

Con la disposizione dell'articolo 7, comma 1, viene prevista la conservazione tra i residui passivi di stanziamento di alcune somme già mantenute in bilancio fino alla data del 27 ottobre 1995. Trattasi di alcuni capitoli iscritti nella tabella n. 19 del Ministero dell'ambiente e riguardanti il settore

della conservazione della natura. La possibilità di poter utilizzare sino al 31 dicembre 1996 tali somme è di fondamentale importanza per la gestione delle aree protette, riguardando sia i parchi nazionali che quelli regionali; inoltre, potranno essere attivati, all'interno delle aree protette, i lavori socialmente utili, con la duplice conseguenza di poter creare nuova occupazione e al tempo stesso proteggere numerose aree di rilevante bellezza naturalistica.

La disposizione successiva (comma 2) è finalizzata a differire al 31 dicembre 1996 il termine di cui all'articolo 35, comma 4, della legge sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394), concernente l'istituzione del Parco nazionale del Delta del Po. Entro il 30 giugno 1997 il Ministro dell'ambiente, in alternativa, procederà ad istituire il Parco nazionale della Val d'Agri.

Quanto all'articolo 8, si fa presente quanto segue.

I contratti e le convenzioni per i quali si prevede il differimento dei termini si riferiscono ad investimenti per iniziative infrastrutturali nel Mezzogiorno che vanno ad accrescere il patrimonio pubblico delle amministrazioni centrali, delle regioni e degli enti locali.

Molti dei progetti considerati sono cofinanziati dall'Unione europea, che ha già concesso proroghe per consentire il completamento delle opere ritenute rispondenti agli obiettivi di sviluppo del territorio.

L'interruzione delle attività previste comporterebbe, quindi, la dispersione degli investimenti finora effettuati nei progetti, nonchè, nel caso di cofinanziamento, la restituzione all'Unione europea dei contributi già erogati all'Italia.

Inoltre alcuni progetti operano in settori critici per i servizi e la sicurezza pubblica sul territorio; in particolare si ricordano, nel Piano telematico della Calabria, il progetto per l'informatizzazione della giustizia civile e penale, rivolta alle sedi periferiche del Ministero di grazia e giustizia ed in avanzato stato di realizzazione, nonchè i progetti per la gestione dell'amministrazione regionale, quasi completo, e delle relative strutture sanitarie.

D'altronde, i ritardi sono in massima parte da collegare al processo di trasferimento delle iniziative realizzate tra il 1993 ed il 1995, nonchè, nel caso della ricerca, sono da ricondursi al naturale processo di evoluzione scientifica e tecnologica che, al fine di evitare la rapida obsolescenza dei risultati, richiede una conseguente flessibilità operativa nelle scadenze degli atti negoziali attuativi già previsti dagli altri strumenti nazionali di promozione del settore.

I progetti a cui il provvedimento fa riferimento, per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, prevedono un controvalore complessivo di lire 850 miliardi, a fronte del quale si sono introitati contributi comunitari per lire 200 miliardi.

La parte non ancora attuata delle convenzioni facenti capo al Ministero del bilancio e della programmazione economica ammonta a 258 miliardi di lire per ventuno convenzioni (insediamenti FIAT e Val Basso).

L'articolo 9 si rende necessario per consentire di mantenere in bilancio le risorse necessarie per la costruzione dei centri di servizio del Ministero delle finanze e degli altri uffici finanziari, nonchè per la manutenzione straordinaria degli immobili facenti parte della riserva UNRRA (stato di previsione del Ministero dell'interno).

L'articolo 10 prevede la concessione di un contributo straordinario di un miliardo di lire finalizzato al Museo regionale della ceramica di Deruta, tramite la regione Umbria.

Con delibera CIPE del 10 gennaio 1995, ai sensi degli articoli 1 e 13 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, furono autorizzate, rispettivamente, le variazioni di bilancio di lire 22.928.390 milioni in aumento al capitolo 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e di lire 21.275.310 milioni in aumento al pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente, per somme introitate in bilancio derivanti da revocche di progetti FIO.

Tali somme, essendo state versate in bilancio prima del 31 ottobre 1994, andavano riassegnate, a termine dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, entro il medesimo esercizio; tuttavia, in difetto della deliberazione CIPE adottata solo nel gennaio 1995, il Ministero del bilancio e della programmazione economica non aveva potuto provvedere entro dicembre 1994 alle relative variazioni di bilancio e, pertanto, le risorse in questione erano andate in economia.

Al fine di dar corso a quanto previsto dalla soprarichiamata delibera CIPE, occorre una apposita disposizione che renda possibile la riallocazione delle risorse ai sensi del citato decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 11).

La disposizione di cui all'articolo 12 consente di attivare gli stanziamenti previsti dalla tabella B allegata alla legge finanziaria per il 1996 (legge 28 dicembre 1995, n. 550) per l'accensione con la Cassa depositi e prestiti o altri istituti di credito di mutui quindicennali con ammortamento a totale carico dello Stato al fine della realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale previa definizione da parte del CIPE del riparto delle relative somme fra le varie finalità stabilite dalle leggi di settore e quelle fissate di recente nei provvedimenti di manovra finanziaria.

Relativamente all'articolo 13, la disposizione di cui al comma 1 è diretta a consentire una maggiore capitalizzazione della SOGESID - Società gestione impianti idrici S.p.A., costituita ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in aderenza ai compiti progressivamente più impegnativi ai quali la Società stessa è chiamata. A tal fine viene prevista la trasformazione del titolo giuridico (da trasferimenti ad apporti al capitale) sulla base del quale vengono assicurate alla Società le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento degli scopi sociali. In tal senso, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, limitandosi

ad autorizzare l'utilizzo, su una diversa base giuridica, delle somme già attribuite alla Società stessa.

La disposizione di cui all'articolo 14, di mera portata interpretativa e come tale non comportante oneri aggiuntivi, è necessitata dall'urgenza di fare chiarezza in ordine a problemi interpretativi insorti nelle fasi di realizzazione di interventi già in corso nelle città di Palermo e Catania ed evitare ritardi nell'impiego di risorse destinate ad opere pubbliche di primaria importanza che, pervenute alla fase finale di ultimazione, richiedono lavori complementari di completamento ai fini della loro piena e funzionale utilizzazione. In particolare la disposizione precisa che nell'autorizzazione ad utilizzare le somme di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si intendono ricompresi anche gli interventi complementari a quelli già in corso di realizzazione e fissa un termine per tali interventi al 31 dicembre 1998.

Le norme di cui all'articolo 15 rispondono all'esigenza di dare alle regioni disposizioni relative all'instaurazione da parte delle unità sanitarie locali, a partire dal 1° gennaio 1995, di una contabilità economico-finanziaria e patrimoniale separata da quella degli anni 1994 e precedenti e, quindi, non influenzata da risultanze contabili che, come è noto, sono gravate da rilevanti disavanzi.

Le disposizioni, che prevedono, altresì, la possibilità di utilizzare gli avanzi di gestione, sono estese anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

L'articolo 16 riguarda lo slittamento al 1996 di somme non impegnate nell'anno 1995 in applicazione della legge n. 212 del 1992 (cooperazione con i Paesi dell'est europeo), della legge n. 388 del 1993 (ratifica degli Accordi di Schengen), della legge n. 579 del 1994 (ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per lo smantellamento delle armi nucleari) e della legge n. 51 del 1995 (ratifica dell'Accordo con l'UNIDO sul Centro internazionale per la

scienza e la tecnologia di Trieste), nonché delle somme stanziare nel capitolo 1116 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, in quanto, per una serie di difficoltà dovute a fattori di natura internazionale o amministrativa, l'applicazione delle leggi innanzi richiamate ha subito gravi ritardi.

Nel contesto dello stesso articolo 16 è stata inoltre prevista, per le medesime ragioni di cui sopra, la conservazione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4480, 4481, 4482, 4483 istituiti a seguito della soppressione del Fondo speciale della cooperazione.

In relazione a questi ultimi quattro capitoli si segnala che il 31 dicembre 1994 è terminata la gestione fuori bilancio degli stanziamenti per l'aiuto allo sviluppo ed è contemporaneamente iniziata la gestione in bilancio delle iniziative di cooperazione, a valere sui capitoli della nuova rubrica 8 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Le complesse operazioni di passaggio da una gestione all'altra, cui si è aggiunto - rendendo più difficile la gestione - il blocco selettivo dei nuovi impegni di spesa disposto con il decreto-legge n. 41 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 1995, sono le cause principali del livello molto basso degli impegni assunti nel corso del 1995 dalla cooperazione italiana.

In particolare, non è stato possibile impegnare, se non in minima parte, il residuo di stanziamento 1994 di 566 miliardi di lire, essendo quest'ultimo rimasto per buona parte dell'anno inutilizzabile a seguito di un rilievo della Corte dei conti, pervenuto, soltanto nel mese di giugno, sul decreto di accertamento del predetto residuo.

La somma di 566 miliardi è una cifra ingentissima, solo di poco inferiore all'intero stanziamento di competenza 1995 per la cooperazione a dono. Se detta somma a fine 1995 dovesse andare in larga parte in economia, l'Italia non sarebbe più in grado di dare seguito ad importantissimi impegni assunti con i Paesi in via di sviluppo, con gli organismi internazionali e con gli altri donatori. Le conseguenze ne-

gative si ripercuoterebbero sull'intera politica estera del Paese.

È inoltre prevista la conservazione dei fondi del capitolo 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e dei capitoli 7015 e 7728 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, fondi da erogare ai soggetti attuatori dei lavori relativi al piano di bacino del fiume Isonzo in territorio italiano e sloveno. Il relativo stanziamento di lire 75 miliardi è stato disposto con l'articolo 2, commi 3, 4, 5 e 6, della legge n. 295 del 1995, mediante l'utilizzazione delle disponibilità in conto residui relative, per lire 1.900 milioni al capitolo 8225 del Ministero degli affari esteri, e per lire 73.100 milioni ai capitoli 7015 e 7728 del Ministero dei lavori pubblici.

La norma di cui all'articolo 17 tende a conservare nel conto dei residui del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 le disponibilità allocate nel predetto capitolo, da ultimo, con il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, ed occorrenti per il finanziamento di alcuni progetti finalizzati, approvati e resi esecutivi da corrispondenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emessi nel corso dell'anno 1995.

Per effetto del perfezionamento dei suddetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dei progetti, il cui impegno di spesa - di durata ultrannuale - riguarda gli esercizi finanziari 1995 e 1996, sono già state assunte obbligazioni giuridiche nei confronti di terzi ed avviati (per alcuni già conclusi i primi stati di avanzamento) i relativi lavori.

Il suddetto capitolo di bilancio non ha consentito, per la giurisprudenza intervenuta in merito da parte della Corte dei conti, l'utilizzazione in un unico anno delle risorse necessarie alla integrale copertura finanziaria dei decreti di approvazione dei citati progetti. Decreti che, come già detto, hanno natura pluriennale (1995-1996).

Da ciò l'esigenza di mantenere la previsione di spesa in conto residui per il 1996, così da consentire che all'impegno, già as-

sunto nei confronti dei terzi con i richiamati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, corrisponda la possibilità di assumere il correlativo impegno contabile.

La norma proposta integra, pertanto, quale doveroso completamento, la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 61, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Le somme da conservare in conto residui che si riferiscono ai suddetti progetti ammontano a lire 23.351.330.000, a fronte di disponibilità complessive del capitolo 6872 di lire 120.590.506.000, e pertanto la relativa differenza di lire 97.239.176.000 andrà in ogni caso in economia in ottemperanza alla richiamata norma del provvedimento collegato alla legge finanziaria 1996.

La norma di cui al comma 1 dell'articolo 18 tende a conservare nel conto dei residui del capitolo 1166 della Presidenza del Consiglio dei ministri le disponibilità di lire 2.402.000.000 derivanti dall'esercizio 1995. Detta conservazione consentirebbe all'Autorità per l'informatica di svolgere i propri compiti istituzionali con un grado minimo di operatività, anche per far fronte alle esigenze connesse alla realizzazione della «Rete unitaria della pubblica amministrazione» nel corso del 1996.

La disposizione del comma 2 del medesimo articolo 18 rende immediatamente utilizzabili le risorse finanziarie disponibili per consentire l'attuazione dei progetti relativi alla «Rete unitaria della pubblica amministrazione».

In più occasioni l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ha segnalato la necessità di articolare, in modo più mirato di quanto sia avvenuto finora, le risorse finanziarie disponibili da destinare all'informatica, selezionando alcune iniziative progettuali intersettoriali che risultino maggiormente finalizzate al soddisfacimento di esigenze prioritarie della pubblica amministrazione e caratterizzate da innovazione tecnologica e da sicure aspettative di risultati, sia in termini di efficienza organizzativa che di riduzione dei costi dell'azione amministrativa.

Fra questi progetti intersettoriali assume particolare rilievo l'avvio della «Rete unitaria della pubblica amministrazione», la cui ricaduta in termini di efficienza della pubblica amministrazione e di risparmio dei costi nello svolgimento dell'attività amministrativa è stata riconosciuta dallo stesso Governo con l'approvazione della nota direttiva in materia, emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 settembre 1995.

Ciò premesso, ed in relazione alle sopra evidenziate esigenze, nella legge finanziaria 1996 è stato previsto, tra gli altri, un apposito accantonamento nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente, sotto la rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinato alla copertura delle spese occorrenti per il finanziamento dei progetti come sopra individuati.

Al riguardo, erano state indicate in lire 30 miliardi per l'anno 1996 le risorse minime da stanziare, a fronte della ben più elevata richiesta (250 miliardi) avanzata dall'Autorità per l'informatica, almeno al limitato fine di dare avvio, nel corso del 1996, al suindicato progetto della «Rete unitaria», in relazione al quale risultava in corso di elaborazione, sotto il coordinamento tecnico della stessa Autorità per l'informatica, lo Studio di fattibilità.

Tale studio, in attuazione della richiamata direttiva, è stato ultimato nel rispetto dei termini a suo tempo e nella suddetta sede indicati, per cui si rende necessario, anche per non vanificare il notevole e meritorio sforzo effettuato con la realizzazione dello Studio di fattibilità, dare avvio alla fase attuativa del progetto, mediante le disposizioni legislative di finanziamento degli oneri previsti, almeno limitatamente alla fase di avvio del progetto stesso.

A tal fine, con la disposizione in esame, viene quantificato l'onere relativo al prossimo triennio, parzialmente utilizzando, per la copertura, l'apposito accantonamento contenuto nel Fondo speciale di parte corrente, rubrica riservata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con l'articolo 19 si introduce l'agevolazione, con un contributo *una tantum* in favore

dei comuni per l'acquisto o la ristrutturazione di abitazioni da destinare al segretario comunale, per superare i problemi di mobilità dei segretari comunali che comportano la vacanza di numerose segreterie e gli intuibili scompensi organizzativi, assicurando nel contempo il pagamento da parte del segretario comunale del relativo canone di locazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Le disposizioni di cui al Capo II sono state introdotte dal decreto-legge 25 maggio 1996, n. 286.

Per consentire lo «sblocco» degli interventi costruttivi con finalità pubbliche, l'articolo 20 prevede l'utilizzazione delle maggiori entrate provenienti dai fondi ex GESCAL per gli anni 1993-1994, quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, sia per l'avvio di programmi di competenza del Ministero dei lavori pubblici (lire 600 miliardi), sia per gli interventi edilizi di competenza regionale (lire 800 miliardi), che per l'accertamento della fattibilità degli interventi relativi ai programmi di cui all'articolo 20 e all'articolo 21 del presente disegno di legge (17 miliardi).

La redistribuzione dei fondi suindicati si è resa necessaria a seguito dell'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 424 del 12 settembre 1995.

In particolare, dei 600 miliardi attribuiti al Ministero, 300 sono destinati al finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana da realizzarsi a cura dei comuni, 200 per il finanziamento di interventi edilizi sperimentali da realizzare nell'ambito di protocolli d'intesa da stipulare con le amministrazioni territoriali e 100 per programmi di edilizia residenziale da destinare alla soluzione di problemi abitativi delle fasce sociali più deboli.

Con i fondi di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere finanziati, al fine di moltiplicare l'efficacia dei programmi e la quantità di investimenti, gli interventi previsti nei programmi di riqualificazione urbana.

Con l'articolo 21 si dettano norme di accelerazione delle procedure finanziarie per i

programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, finanziati dal Comitato per l'edilizia residenziale (CER) a partire dal 1982 e fino al 1989. La realizzazione di detti programmi è stata notevolmente ritardata in relazione alla mancata disponibilità da parte degli enti attuatori delle aree già assegnate agli stessi e che, tuttavia, non hanno potuto essere impiegate per l'esistenza sulle stesse di vincoli di tipo urbanistico, archeologico ed amministrativo-legale.

Ciò ha impedito che i lavori iniziassero nei tempi previsti, con conseguente aumento dei costi di costruzione. Tali aumenti si sono ripercossi, soprattutto nel settore dell'edilizia sovvenzionata, sulla finanza statale.

Pertanto, al fine di consentire l'apertura dei cantieri, rimossi gli ostacoli di tipo amministrativo, è necessario che i costi di costruzione previsti nelle convenzioni stipulate tra il 1987 ed il 1990 siano ragguagliati ai costi dell'edilizia residenziale pubblica per il 1994.

Allo scopo di fornire alcuni dati in proposito va evidenziato, inoltre, che per le iniziative in questione risultano avviati 21 programmi di edilizia sperimentale localizzati nelle aree metropolitane e nei comuni a forte tensione abitativa, per un totale di 272 miliardi di lire.

Di tali programmi, 4 sono in fase di ultimazione, 4 sono stati revocati; dei rimanenti 13, per 4 i lavori sono fortemente rallentati, e per 9 non sono mai iniziati.

Tale situazione è dovuta al mancato riconoscimento di un'integrazione del finanziamento già concesso, necessaria, come detto, per l'incremento dei costi, verificatosi dalla data di stipula delle convenzioni (1987-1989).

Il fermo dei cantieri interessa un importo complessivo di oltre 131 miliardi di lire.

A seguito delle revoche effettuate (per 62 miliardi) sarebbe possibile redistribuire le economie verificatesi a favore delle iniziative che risultano sospese per mancato aggiornamento dei costi.

In questa ipotesi l'importo complessivo dei programmi riattivabili ammonterebbe a

193 miliardi di lire, con un aumento occupazionale di circa 1.600 addetti e almeno altrettanti nell'indotto e con la produzione di oltre 2.000 alloggi nelle aree territoriali a maggiore tensione abitativa.

È necessario inoltre fare ricorso alla nomina di commissari *ad acta* proprio per garantire che vengano rimossi gli ostacoli di tipo amministrativo sopra richiamati che ancora ostano all'inizio dei lavori per alcuni programmi, in particolare di edilizia agevolata.

Atteso quanto sopra, si sottolinea l'importanza del provvedimento, sia in rapporto al soddisfacimento della domanda abitativa nelle aree metropolitane e nei comuni ad alta tensione abitativa, nei quali sono localizzati gli interventi, sia per le conseguenti ricadute sul rilancio delle costruzioni e dell'occupazione.

Si prevede altresì che per gli affidamenti degli interventi nel settore dell'edilizia sperimentale, per i quali ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, i commissari *ad acta* hanno rilasciato le concessioni edilizie, il termine per l'inizio dei lavori sia prorogato al 31 luglio 1996.

Questo intervento si rende necessario poiché, a seguito delle rilocalizzazioni delle opere a carattere residenziale, che non potranno realizzarsi per la scadenza del termine delle concessioni, molteplici amministrazioni (*in primis* il comune di Roma, per il quale sono previsti diversi interventi) non sarebbero in grado di attivare le procedure previste per l'edilizia sperimentale.

Con il comma 6 si proroga al 31 dicembre 1996 il termine di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

La proroga si rende necessaria per consentire alle amministrazioni comunali, nelle more dell'approvazione o della revisione o in carenza dei piani di edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, di individuare, con una procedura rapida, aree per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica e delle relative opere di urbanizzazione. La suddetta localizzazione

ne può avvenire nell'ambito delle zone già edificabili ad uso residenziale in base ad un piano regolatore generale adottato o approvato.

La situazione sopra riportata riguarda principalmente, anche se non esclusivamente, i maggiori comuni che hanno esaurito le aree già inserite nei Piani di edilizia economica e popolare (PEEP), i quali, anche in ragione della nuova programmazione di edilizia residenziale pubblica, hanno in corso una attività di pianificazione di settore.

Tuttavia i tempi di approvazione dei PEEP spesso non sono compatibili con la disponibilità delle risorse finanziarie, rispetto alla necessità di avere aree immediatamente disponibili per la realizzazione di edilizia residenziale.

Con l'articolo 22 vengono riproposte le norme già contenute nei commi 9 e 10 dell'articolo 5 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, soppresso dalla Camera dei deputati in sede di conversione dello stesso provvedimento (legge 29 marzo 1995, n. 95). Con queste norme (articolo 22, comma 1) si prevede l'assegnazione al segretario del Comitato per l'edilizia residenziale (CER) di somme utili ad essere impegnate per la realizzazione di programmi di sviluppo. La riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici viene effettuata con decreti del Ministro del tesoro.

Si consente poi la utilizzazione delle somme appostate sui capitoli di bilancio del Ministero nel biennio successivo rispetto a quello nel corso del quale avrebbero dovuto essere impegnate.

Nel comma 2 si prevede una procedura in deroga rispetto a quella prevista dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, relativamente all'attribuzione di finanziamenti per l'edilizia residenziale a favore delle Forze di polizia.

L'intento della disposizione è quello di consentire che, nelle more delle procedure giudiziarie relative all'attuazione degli interventi di edilizia residenziale, le somme in

questione possano essere impegnate fino a concorrenza del 50 per cento.

Si realizza così, da un lato, il mantenimento dei fondi necessari alla realizzazione delle opere e, dall'altro, che l'Amministrazione garantisca i diritti eventualmente addebitabili da parte dei soggetti che hanno procedure giurisdizionali in corso, per esclusioni dalla fase finale del procedimento di selezione.

Al fine di accelerare l'utilizzazione dei finanziamenti destinati all'edilizia residenziale, l'articolo 23 prevede la possibilità di concludere accordi di programma che vengano promossi dal Ministro dei lavori pubblici qualora le regioni non siano riuscite a rispettare i tempi necessari (dodici mesi) per pervenire all'apertura dei cantieri. All'accordo di programma partecipano i rappresentanti delle categorie degli operatori pubblici e privati del settore (IACP, comuni, imprese, cooperative). Effetto principale della disposizione è quello di incidere sul potere sostitutivo, in relazione alle inadempienze dei centri territoriali, riducendo i tempi assai lunghi previsti dalla normativa vigente per l'eventuale revoca dei finanziamenti e consentendo poi la rapida attribuzione delle stesse somme ad altre amministrazioni.

Nelle grandi città, e segnatamente nella Capitale, le Amministrazioni dello Stato trovano insormontabili difficoltà a reperire locali idonei per le loro esigenze, specialmente nel caso di necessità urgenti, derivanti da condizioni particolari (razionalizzazioni organizzative, sfratti, inagibilità delle sedi, eccetera), in quanto le norme tecniche di attuazione dei piani regolatori consentono tali insediamenti solo in determinate e limitate zone.

Con l'articolo 24 si propone l'utilizzo dei 17 miliardi previsti alla lettera *e*) dell'articolo 20, comma 1, al fine dell'accertamento della fattibilità degli interventi relativi ai programmi di cui allo stesso articolo 20, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), e di cui all'articolo 21 del presente decreto-legge.

Con l'articolo 25 viene stabilito che il 30 per cento dei fondi di cui alla lettera *r-bis*) dell'articolo 3 della legge n. 457 del 1978 è utilizzato dal Ministero dei lavori pubblici

al fine di agevolare i portatori di *handicap* negli spostamenti urbani, con la progettazione e la realizzazione di percorsi adeguati.

La norma introdotta con l'articolo 26 disciplina nuove modalità per l'acquisto di alloggi da destinare agli sfrattati, utilizzando risorse già assegnate per la stessa finalità.

Si è predisposta quindi una normativa volta a superare, nel calcolo dei prezzi d'acquisto, le disposizioni vigenti e introducendo invece, come riferimento, sia il valore catastale, peraltro già preso a base delle ultime norme fiscali in materia di abitazioni (fra tutte, si veda l'imposta comunale sugli immobili - ICI), sia il valore locativo determinato in applicazione degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, aumentato del 20 per cento.

Al fine di agevolare l'attività del Segretariato generale del CER per l'attuazione dei programmi d'intervento riguardanti anche l'assetto urbano, l'articolo 27 prevede l'utilizzazione di esperti iscritti nell'albo della pianificazione territoriale già esistente presso il Ministero dei lavori pubblici.

L'articolo 28 ha la finalità di evitare che si determini un differenziale, a svantaggio dell'Erario, nelle condizioni di alienazione del patrimonio edilizio pubblico. A tale riguardo il comma 1 modifica il criterio per la determinazione del tasso di riferimento delle operazioni di credito agevolato, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, affermando il principio secondo cui il costo della provvista bancaria è espresso da indicatori del livello dei tassi di mercato. Il Ministero del tesoro, con decreto in data 21 dicembre 1994, ha definito tali indicatori: il parametro per le operazioni agevolate di durata superiore a 18 mesi è costituito dalla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato).

In tal modo si rende conveniente, per gli assegnatari, orientarsi sul pagamento in contanti dell'alloggio per usufruire dello sconto del 10 per cento sul costo di acquisto dell'alloggio previsto alla lettera a) del comma 12 dell'articolo unico della predetta legge n. 560 del 1993. L'aumento delle ven-

dite in contanti avrebbe l'effetto di aumentare le risorse disponibili, in tempi brevi, da destinare al risanamento dei bilanci degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e ai recuperi, alle nuove edificazioni ed in genere allo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, anticipando gli effetti positivi sulla attuale gravissima situazione finanziaria degli IACP stessi.

L'articolo 29 riguarda le modalità di versamento all'Erario degli importi derivanti dalla cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Con la disposizione in questione vengono fatti rientrare nella gestione dei proventi che già riguardano il patrimonio degli IACP e l'edilizia residenziale pubblica anche i proventi per la cessione del diritto di prelazione a favore dell'ente cedente (pari al 10 per cento del valore catastale dell'immobile) i quali erano attualmente esclusi da tale assimilazione.

Viene inoltre previsto che le modalità di versamento siano stabilite dallo stesso CER al fine di omogeneizzare le procedure.

L'articolo 30 prevede che essendo gli alloggi gestiti dagli IACP già censiti dal CER nell'ambito dell'anagrafe dell'utenza di edilizia residenziale pubblica, realizzata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, questi vengano esclusi dal censimento che il Ministero delle finanze è tenuto a realizzare nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche territoriali, che utilizzano beni demaniali o patrimoniali dello Stato.

Questa norma, alla luce del generale principio di economia dell'attività amministrativa previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ha lo scopo di evitare la duplicazione del censimento e di non ingenerare confusione nell'utilizzo dei dati raccolti, considerato che tali alloggi sono già soggetti, attraverso la gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, alla vigilanza da parte del CER.

L'articolo 31 prevede l'attribuzione al CER della competenza a determinare i limiti di reddito per l'accesso alle agevolazioni.

L'attribuzione al CER della competenza alla determinazione della entità delle agevolazioni da riconoscere agli interventi di edilizia residenziale pubblica - in precedenza assolta dal CIPE, su proposta del CER, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, numero 1), della legge n. 457 del 1978 - ha reso necessaria l'attribuzione allo stesso CER della competenza alla determinazione e revisione dei limiti di reddito, ai quali i valori dei contributi devono essere collegati, in precedenza ugualmente assolta dal CIPE in attuazione della medesima disposizione.

La mancata esplicita abrogazione delle disposizioni che devono ritenersi superate è destinata a provocare dubbi interpretativi che potranno rallentare la complessa procedura prevista per l'approvazione ed attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

Al fine di evitare conseguenze certamente non volute dal legislatore, la norma interpretativa rende inequivocabili le competenze attribuite al CER ed in virtù della sua natura impedisce che i provvedimenti già adottati dal Comitato in attuazione dell'articolo 6, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, possano subire intralci nella loro attuazione.

Con l'articolo 32 si sospende fino al 31 luglio 1996 il termine previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368, per l'abrogazione della legge n. 292 del 1968 che stabilisce la competenza del Ministero dei lavori pubblici per gli interventi di carattere straordinario negli edifici pubblici. Al riguardo si precisa che è in fase di attuazione l'espletamento della procedura regolamentare relativa ad una sostanziale modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 368 del 1994 che, mantenendo la competenza del Ministero dei lavori pubblici, renda più efficace l'intervento del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Inoltre, si intende differire al 30 giugno 1998 il termine previsto all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, limitando tale differimento agli edifici demaniali e a quelli di proprietà pubblica. Ciò si rende necessario in quanto pervengono, da

parte delle Amministrazioni usuarie, richieste per interventi urgenti ed indilazionabili per l'adeguamento alle norme per la sicurezza degli impianti elettrici ed antincendio negli immobili adibiti ad uffici pubblici per importi che superano le disponibilità del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

La legge 5 marzo 1990, n. 46, non recava infatti i finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi, che venivano tutti posti a carico delle spese correnti del Ministero dei lavori pubblici.

Solo in un ambito triennale potranno essere reperite, in assenza di ulteriori stanziamenti, le disponibilità necessarie.

Con il comma 3 si propone di rifinanziare il capitolo 1159 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici finalizzato alla copertura delle «spese per il funzionamento e la corresponsione dei compensi ai componenti della Commissione di studio per la predisposizione del regolamento in materia di lavori pubblici». Si provvederà pertanto alla corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1124 dello stato di previsione dello stesso Ministero.

Con il comma 4 si intende prolungare il periodo entro il quale le amministrazioni e gli enti possono pubblicare bandi per l'affidamento di appalti di lavori pubblici e per le concessioni di opere pubbliche, precisamente al 30 giugno 1996, utilizzando la normativa della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, per le sole parti relative all'esecuzione dei lavori pubblici e delle misure per la funzionalità della pubblica amministrazione.

Le norme contenute nell'articolo 33 hanno essenzialmente la finalità di accelerare le procedure per la realizzazione degli interventi sull'edilizia scolastica già finanziati.

I commi da 1 a 5 prevedono in particolare le seguenti misure di accelerazione:

convocazione, da parte dei sindaci e dei presidenti delle amministrazioni provinciali, di apposite conferenze di servizi volte a pervenire a concreti risultati operativi, qua-

lora sia necessario, in qualche fase delle procedure, un esame contestuale dei diversi interessi pubblici coinvolti, e quindi acquisire gli assenti delle amministrazioni interessate; nei casi in cui sia comunque richiesta l'unanimità e questa non sia raggiunta, le relative determinazioni sono assunte dal presidente della regione; sono inoltre previsti maggiori vincoli per le amministrazioni interessate nella definizione dei procedimenti, affinché esprimano celermente il proprio assenso;

ampliamento delle possibilità dell'intervento sostitutivo dei commissari *ad acta*. Le ultime leggi sull'edilizia scolastica hanno previsto l'intervento, in via sostitutiva, di commissari *ad acta* per provvedere a taluni adempimenti a carico delle regioni o degli enti locali, quali l'indicazione del fabbisogno finanziario, l'adozione del piano di finanziamento, la richiesta di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti, l'affidamento delle opere. Le norme proposte estendono tali possibilità di intervento sostitutivo ed altri adempimenti quali l'affidamento degli incarichi di progettazione delle opere e l'approvazione dei progetti di massima ed esecutivi. Il commissario, inoltre, potrà convocare e presiedere le apposite conferenze di servizio, già dette in precedenza;

intervento sostitutivo dello stesso commissario *ad acta*, del prefetto o del provveditore agli studi, in luogo dell'ente locale competente, nell'attivazione delle apposite procedure di definizione del contenzioso per opere il cui affidamento o la cui esecuzione siano rimasti sospesi. Tali procedure sono previste, per la generalità dei lavori pubblici, dall'articolo 7 del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 285;

possibilità di attribuzione ai commissari *ad acta*, in caso di mancata realizzazione delle opere entro quattro anni dalla loro nomina, dei poteri speciali già previsti nel 1994 per gli interventi di edilizia scolastica nella città di Napoli.

Il comma 6 dispone la destinazione di lire 200 miliardi per interventi di edilizia scolastica da realizzare nelle aree depresse del territorio nazionale, il cui ambito viene

appositamente indicato. Ciò avviene mediante parziale utilizzo delle risorse previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, in favore delle aree depresse del territorio nazionale. Il comma 6 in questione, armonizzando alle peculiarità proprie dell'edilizia scolastica la normativa del citato decreto-legge n. 244 del 1995, stabilisce che i finanziamenti affluiscono agli enti locali, con mutui che questi potranno direttamente contrarre con la Cassa depositi e prestiti. Si estende cioè, anche alla fattispecie qui in discorso, lo stesso meccanismo di attribuzione delle risorse previsto dalle altre leggi di finanziamento dell'edilizia scolastica (si vedano da ultimo: il decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488; la legge 23 dicembre 1991, n. 430; la legge 11 gennaio 1996, n. 23) eliminando, nel procedimento di acquisizione delle risorse stesse, due «passaggi» previsti dal citato decreto-legge n. 244 del 1995: versamento delle somme derivanti dai mutui all'entrata del bilancio dello Stato e successiva loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione o di altro Ministero, che non sembrano trovare, in questo caso, una plausibile, oggettiva motivazione e che non consentono una rapida acquisizione dei finanziamenti. La norma comporta inoltre la possibilità, per lo Stato, di diluire nel tempo l'onere di ammortamento dei mutui, in quanto questo nasce progressivamente, via via che gli enti locali ottengono i rispettivi finanziamenti dalla Cassa. La norma, infine, recependo una specifica raccomandazione formulata in proposito dal CIPE, intende assicurare, attraverso idonei meccanismi sostitutori, peraltro già adottati in passato nel settore, la concreta realizzazione degli interventi.

Il comma 7 è diretto a consentire, fino al 30 giugno 1996, il riutilizzo di economie ovvero la modifica dei piani programmatici regionali o la devoluzione di finanziamenti già concessi ai sensi della legge 23 dicembre 1991, n. 430, nonchè l'attuazione delle medesime attività - compresa la costituzio-

ne di stralci funzionali - anche per i finanziamenti risalenti al decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

Il comma 8 consente la revoca e la conseguente riassegnazione di finanziamenti attribuiti ai sensi della legge n. 430 del 1991 e non ancora richiesti dagli enti beneficiari. La norma ha il duplice scopo di rimodulare interventi che si sono dimostrati non necessari o comunque inattuati e di sanare l'anomalia normativa per la quale, attualmente, mentre ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1994, n. 496, è possibile revocare mutui concessi da un triennio e non attivati, non è ammissibile invece la revoca di quelli che non sono nemmeno pervenuti alla fase di concessione, non essendo stati richiesti dagli enti beneficiari.

L'articolo 34 prevede il rifinanziamento di interventi nel settore dei trasporti. I gravi disagi che le collettività urbane sopportano a causa dei crescenti livelli di congestione del traffico automobilistico di superficie e del conseguente inquinamento atmosferico e acustico, richiedono di intervenire tempestivamente sulle infrastrutturazioni del trasporto pubblico locale, privilegiando le metropolitane e le tramvie veloci, che consentono l'impiego di soluzioni tecnologicamente adeguate ai problemi della mobilità delle persone.

Il CIPE, con le delibere del 20 novembre e del 21 dicembre 1995 ha già avviato l'azione pubblica in questo campo, approvando 29 dei 65 progetti di intervento predisposti ai sensi della legge 21 febbraio 1992, n. 211, concernente interventi per l'ammodernamento e lo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata e in sede propria.

Al fine di completare il programma di intervento, il Governo ha inserito, fra le finalità del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, di cui alla Tabella B della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il 1996), un apposito accantonamento di 100 miliardi di lire, destinato al rifinanziamento della legge 26 febbraio 1992, n. 211.

Tenuto conto delle indicazioni del Parlamento e dei sindaci delle città metropolitane, con i commi 1 e 4 del presente articolo si intende utilizzare tale accantonamento per l'erogazione di contributi in conto capitale e in conto interessi a partire dal 1997, in relazione a mutui garantiti dallo Stato, per realizzare programmi di intervento predisposti dalle amministrazioni locali ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 211.

Si tratta di assicurare il sostegno pubblico ad iniziative per la costruzione di opere infrastrutturali ritenute valide dalla commissione di alta vigilanza prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, ma non ricomprese tra quelle ammesse dal CIPE al finanziamento a causa dell'esaurimento dei fondi disponibili.

Nella stessa logica si inserisce l'esigenza di integrare gli interventi per il potenziamento e l'ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, che prevedono un coordinamento con le reti di trasporto urbano (articolo 34, comma 3).

Al fine poi di favorire i complessi adempimenti necessari per la redazione della progettazione esecutiva, e tenendo conto dell'emendamento approvato dal Senato in sede di esame del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 557, nella seduta del 30 gennaio 1996, si dispone un prolungamento del termine per la formulazione di tali progetti, attualmente previsto in novanta giorni dalla data di approvazione dei programmi di intervento (articolo 34, comma 2).

Con l'articolo 35 si intendono precisare l'ambito e i limiti di applicazione dell'articolo 10 della legge n. 211 del 1992, relativamente agli interventi promossi dalle ferrovie in regime di concessione, oltre che dalle Ferrovie dello Stato, e destinati all'ammodernamento e alla realizzazione di collegamenti ferroviari tra aeroporti e la rete ferroviaria esistente, nonché alla realizzazione di sistemi ferroviari passanti, di collegamenti ferroviari con aree portuali, espositive ed universitarie, di sistemi di tra-

sporto rapido di massa e di programmi urbani integrati.

In particolare la disposizione si propone di estendere agli interventi relativi alle ferrovie in regime di concessione il trattamento applicato ai programmi di intervento promossi dagli enti locali, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della medesima legge n. 211 del 1992, nei confronti dei quali il CIPE ha fissato un tetto massimo al finanziamento statale, commisurato al 50 per cento del costo complessivo degli investimenti.

Considerata la limitatezza delle risorse impegnate dall'articolo 10 della legge n. 211 del 1992 per i contributi in conto capitale e in conto interessi relativamente all'accensione di mutui decennali, si tratta di favorire, in linea anche con le indicazioni formulate dal CIPET e poi dal CIPE, la realizzazione di interventi in grado di coinvolgere cofinanziamenti di altri soggetti pubblici e privati.

Con l'articolo 36 si provvede all'aumento del contributo annuo a favore del Centro internazionale radio-medico che svolge attività assistenziale a titolo gratuito da oltre cinquanta anni a favore dei marittimi di tutto il mondo.

L'attività istituzionale del Centro è pertanto intesa all'erogazione di servizi di pubblica utilità che assumono notevole rilevanza per la salvaguardia della vita umana in mare nelle aree prive di strutture sanitarie.

Per tale motivo il Centro ha goduto fin dalla sua costituzione della contribuzione ordinaria dello Stato fissata con la legge n. 27 del 1985 in 450 milioni di lire.

Tale contribuzione è ormai assolutamente insufficiente perchè l'ente possa continuare nella sua meritoria attività.

Con il disposto dell'articolo 36 il contributo viene elevato di un miliardo e 50 milioni a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Il relativo onere è posto a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3853 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

L'articolo 37 reca interventi a favore del settore armatoriale. L'articolo 2, comma 4, della legge n. 431 del 1991 prevede che i

mutui per la corresponsione dei contributi finalizzati alla ristrutturazione e razionalizzazione delle imprese navalmeccaniche, siano stipulati ad un tasso d'interesse non superiore a quello fissato con decreto del Ministro del tesoro.

L'ultimo decreto aveva previsto quale tasso di riferimento il 10,25 per cento, livello ritenuto dagli istituti bancari del tutto non remunerativo in relazione all'andamento del mercato finanziario; la conseguenza è stata che i mutui autorizzati dall'amministrazione marittima, nel periodo considerato dalla legge, si trovano praticamente bloccati; di qui la necessità di una norma più flessibile che possa adattarsi a rapidi mutamenti del mercato finanziario (comma 1).

Il nuovo regime degli sgravi degli oneri sociali disposto dalla legge n. 21 del 1994 e dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994) comporta a partire dal 1° luglio una loro degressività anche per le società di navigazione del gruppo Finmare esercenti collegamenti con le isole.

Di conseguenza gli stanziamenti previsti per tali finalità sono ora sovradimensionati, mentre risultano insufficienti quelli per le sovvenzioni di esercizio dei servizi convenzionati. Nel comma 2 si dispone che lo stanziamento sia posto a carico del capitolo 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, rispettivamente per lire 11 miliardi, 23 miliardi, 27 miliardi e 45 miliardi.

Al fine di portare a compimento i progetti inseriti nell'accordo Stato-regione del 31 marzo 1993 sottoscritto dai Ministri *pro tempore* dei trasporti e navigazione, del tesoro e dei lavori pubblici, tra cui quelli relativi all'ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona, occorre mantenere la disponibilità di tutti i fondi all'uopo stanziati. Con l'articolo 38 si provvede quindi alla conservazione dei fondi stanziati nell'esercizio 1994 sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dei trasporti e della

navigazione, consentendo il loro utilizzo negli esercizi 1995, 1996 e 1997.

L'articolo 39 dispone una proroga ulteriore della gestione commissariale di liquidazione dell'ente «Colombo '92», sia per quanto riguarda le funzioni del commissario, sia per la gestione del personale, sia per gli interventi conservativi e manutentivi del patrimonio. L'articolo in esame prevede inoltre l'indennizzo all'organizzazione portuale di Genova degli oneri sopportati in occasione della esposizione colombiana tenutasi a Genova nel 1992. Si tratta, in particolare, degli oneri derivanti dalla messa a disposizione dei beni - manufatti, aree, attrezzature e specchi acquei - imposta all'allora Consorzio autonomo del porto, dalla legge 23 agosto 1988, n. 373. In relazione ad essa il Consorzio autonomo del porto ha dovuto dismettere immobili in cui si svolgevano attività produttive, trasferire attività svolte dallo stesso Consorzio autonomo del porto o esercitate da privati, esercitate su beni del demanio marittimo. Al riguardo è sorto un contenzioso tra le parti cui si pone fine con le disposizioni contenute nei commi citati. Si tratta infatti di un contenzioso tra enti pubblici entrambi sovvenzionati dallo Stato ed alle cui passività lo Stato deve far fronte. Viene previsto il differimento del termine del 30 settembre 1995 al 31 dicembre 1995, per dar modo di ultimare le operazioni di liquidazione del predetto ente.

Con l'articolo 40, al comma 1, si dispone che determinati stanziamenti iscritti in bilancio per l'anno 1994, in conto competenza e in conto residui, possano essere utilizzati nell'esercizio successivo. Si tratta di stanziamenti disposti, tra l'altro, per dare attuazione alle disposizioni sugli interventi del settore cantieristico ed armatoriale di cui alla legge 14 giugno 1989, n. 234, e all'articolo 39 della legge 31 dicembre 1982, n. 979. Al comma 2 si mantengono in bilancio fondi relativi ad interventi per opere e manutenzione straordinaria degli aeroporti nazionali. Al comma 3, per la realizzazione del catasto del demanio marittimo, si stabilisce che i fondi iscritti sul capitolo 3924 possano essere utilizzati negli esercizi 1995 e 1996. Al comma 4 si prevede che i fondi

dei capitoli 3958 e 7763 possono essere utilizzati nell'esercizio 1995. Infine al comma 5, si prevede che i fondi del capitolo 7294 per gli anni 1994 e 1995 possano essere utilizzati entro l'anno 1996.

L'articolo 41 riguarda l'informatizzazione dei servizi marittimi. Nell'ambito del piano triennale 1995-1997 per l'informatica del settore navigazione marittima del Ministero, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 1994, è prevista, per il Ministero dei trasporti e della navigazione, la realizzazione di un sistema informatico che costituirà lo strumento conoscitivo e decisionale per mantenere coerenza tra i programmi operativi dell'intera amministrazione, lo sviluppo delle risorse umane, l'utilizzo di quelle finanziarie e il controllo di gestione, previa integrazione dei sistemi attualmente in funzione nei vari settori dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione: per quanto concerne il settore della navigazione marittima, è prevista, in particolare, la realizzazione della rete di telecomunicazioni e del sistema operativo di comando e controllo della navigazione, comprendente, tra l'altro, l'attuazione del sottosistema controllo del traffico marittimo e il potenziamento e lo sviluppo del sottosistema automazione ricerca e soccorso, indispensabili ai fini della sicurezza del traffico marittimo e della ricerca e soccorso in mare.

L'articolo 42 concerne gli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea. Si fa presente che, a seguito dell'emanazione dei regolamenti comunitari sulla liberalizzazione del trasporto aereo, sono venuti meno gli obblighi derivanti dalla concessione dei servizi aerei di linea, i quali consentivano di collegare alla rete nazionale anche aeroporti situati in aree disagiate, il cui potenziale di traffico non sia tale da consentire il pareggio fra costi e ricavi nell'esercizio delle linee.

Per sopperire a simili evenienze, il regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, all'articolo 4 consente, previa informativa alla Comunità europea, che lo Stato membro possa imporre «oneri di pubblico servizio», indicando livelli di servi-

zio e tariffari correlati con le esigenze delle comunità locali, che i vettori sono impegnati a rispettare.

Nell'ambito della procedura prevista dal citato articolo 4, è consentito allo Stato di riconoscere al vettore, prescelto a seguito di pubblica gara e che si impegna ad effettuare la linea secondo l'onere di pubblico servizio, compensazioni finanziarie a titolo di ristoro dei maggiori costi che esso incontra.

Per quanto riguarda il nostro Paese, è stata ravvisata la necessità di assicurare collegamenti qualitativamente e quantitativamente adeguati e ininterrotti tra le isole di Pantelleria e Lampedusa e la città di Palermo, ricorrendo all'imposizione degli oneri di servizio pubblico.

Prima di avviare le procedure previste dalla vigente normativa (informativa alla Comunità europea e pubblicazione del bando di gara), occorre acquisire la certezza dei finanziamenti relativi.

Poichè nel bilancio del Ministero dei trasporti e della navigazione non figura un apposito capitolo destinato alle suddette compensazioni finanziarie, si rende necessario provvedere con il presente articolo alla copertura della spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92.

Con l'articolo 43 vengono rifinanziate le leggi di sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale. Il contesto internazionale in cui è chiamata ad operare la cantieristica italiana è attualmente caratterizzato da elementi di incertezza e di inquietudine non tanto per le prospettive del mercato (che a medio termine rimangono comunque buone), ma soprattutto in ragione dell'espansione di capacità produttiva dei cantieri della Corea del Sud nonché in ragione dello slittamento di qualche mese dell'entrata in vigore dell'Accordo OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) sul ripristino di normali condizioni di concorrenza nel settore (prevista originariamente per il 1° gennaio 1996 e rinviata per il ritardo della ratifica da parte degli Stati Uniti d'America e del Giappone).

Tali circostanze introducono elementi di potenziale instabilità in un mercato che

avrebbe dovuto trovare dal 1° gennaio 1996, grazie all'Accordo OCSE, un suo più equilibrato assetto.

La situazione, peraltro - semprechè non intervengano sviluppi ulteriori di segno negativo - non sembra destinata a modificare sostanzialmente gli elementi di base della politica industriale dell'Unione europea e, conseguentemente, del nostro Paese che sconta, sia pure col suddetto ritardo di qualche mese, l'avvio di un periodo nel quale, a parità di condizioni di concorrenza, le imprese che sapranno meglio mettere a frutto le proprie potenzialità avranno certamente l'opportunità di operare con successo sul mercato.

Condizione necessaria perchè la nostra industria - che ha attualmente una posizione *leader* in taluni significativi segmenti di mercato - possa giungere «all'appuntamento» con la prossima entrata in vigore dell'Accordo OCSE nelle condizioni ottimali per affrontare le sfide di una libera competizione è che essa venga posta sullo stesso piano degli altri produttori comunitari e, dalla data di entrata in vigore del citato Accordo, di quelli extracomunitari.

A tal fine si pongono innanzitutto due fondamentali esigenze:

1) l'eliminazione delle pendenze arretrate relative agli interventi a sostegno della produzione previsti dalle pregresse leggi di settore;

2) l'estensione anche ai contratti conclusi nel 1996 - entro la data di entrata in vigore dell'Accordo OCSE - delle disposizioni del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, sulle provvidenze alle imprese cantieristiche ed armatoriali, in esecuzione del regolamento recentemente approvato dal Consiglio dell'Unione europea, in materia di aiuti alla costruzione navale.

In merito al punto 1), si rivela essenziale rendere disponibile quota parte dell'accantonamento per il Ministero dei trasporti e della navigazione di cui alla tabella B della legge finanziaria 1996, al fine di una pronta e ottimale utilizzazione delle risorse accantonate.

Le disposizioni contenute nell'articolo 43 sono, quindi, innanzitutto finalizzate al completamento degli interventi disposti dalle leggi di settore a favore dell'industria cantieristica ed armatoriale, in considerazione degli stanziamenti solo parziali sinora resi disponibili a tal fine, che hanno determinato un notevole «credito» delle imprese stesse verso lo Stato ed un'ormai consistente esposizione di queste ultime verso il sistema bancario, con appesantimenti sul loro dinamismo e sulle loro aggressività nei confronti della concorrenza.

Al riguardo, il comma 1 dell'articolo in questione prevede l'autorizzazione, nel triennio 1996-1998, di ulteriori limiti d'impegno per le varie, specifiche misure di sostegno della legge 14 giugno 1989, n. 234, e del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, secondo gli importi e con gli obiettivi meglio specificati nella relazione tecnica.

Il comma 2 autorizza l'Amministrazione ad impegnare, nel corso del 1996, anche i limiti di impegno degli anni 1997 e 1998, con pagamento delle relative annualità a partire dall'esercizio finanziario cui si riferisce il limite di impegno. A conferma di quanto già previsto per il 1995 dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, detta disposizione trova la sua giustificazione nel fatto che, approssimandosi l'entrata in vigore dell'Accordo OCSE con conseguente «chiusura» della politica di aiuto al settore, si rende indispensabile dare alle imprese le necessarie certezze sulla propria situazione economico-finanziaria per poter meglio affrontare il libero mercato.

L'accantonamento in tabella B della legge finanziaria 1996 va, quindi, considerato in tale ottica, nel senso che l'articolazione triennale risponde all'esigenza di rendere compatibili le condizioni di bilancio con i tempi tecnici di realizzazione dell'intervento.

Il comma 3 risponde all'esigenza di mettere in linea la legislazione italiana con l'espressa previsione dell'articolo 10 del regolamento CE n. 3094/95 del Consiglio

dell'Unione europea, del 22 dicembre 1995, sugli aiuti alla costruzione navale recentemente adottato in sede comunitaria, che proroga, fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo OCSE e comunque non oltre il 1° ottobre 1996, le disposizioni della direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, come modificata da ultimo dalla direttiva 94/73/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1994.

In considerazione della scadenza del regime di cui alle vigenti direttive di settore, è stato infatti ritenuto indispensabile prolungare, per il tempo strettamente necessario ai Paesi che devono ancora ratificare il citato Accordo, la disciplina comunitaria che consente di accordare aiuti alle imprese navalmeccaniche ed armatoriali, onde permettere alle stesse di non trovarsi «indifese» in un mercato mondiale in cui, al momento, sussistono ancora barriere protezionistiche, pratiche commerciali sleali e svariate forme di aiuto al settore.

Gli altri Paesi dell'Unione stanno dando prontamente attuazione al predetto articolo 10 del regolamento CE n. 3094/95, con l'obiettivo di non creare svantaggi comparativi alla propria industria cantieristica.

Anche per il nostro Paese si pone, pertanto, il problema di una pronta applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti alla produzione (oltretutto richiamate in una norma regolamentare e quindi dotata di più incisivo effetto vincolante), applicazione che si prospetta, d'altronde, come un mero adempimento attuativo di quanto disposto dalla normativa dell'Unione europea.

La disposizione in argomento proroga, pertanto, il regime di sostegno statale alle commesse che i cantieri assumeranno dopo il 31 dicembre 1995. È solo con tale certezza del quadro normativo di riferimento che le imprese navalmeccaniche italiane possono programmare in maniera corretta l'assunzione di nuove commesse, rese importanti dall'esigenza di colmare i non infrequenti vuoti del loro portafoglio ordini.

Il comma 4 contiene una disposizione che si rende necessaria in quanto la legge 10 giugno 1982, n. 361, recante modifica-

zioni ed integrazioni alla normativa in materia di credito navale, come modificata dalla legge 11 dicembre 1984, n. 848, titolo II, prevede un contributo calcolato sul prezzo dei lavori di costruzione e corrisposto in rate semestrali per la durata di dodici anni (articolo 1, comma secondo, lettera a)).

Detto periodo è stato determinato in relazione dalla durata dei finanziamenti correntemente praticati sul mercato internazionale della costruzione navale secondo *standard* concordati in sede OCSE.

Il termine «decennale», dato il carattere di mero rifinanziamento dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, non figurava nella versione originaria di quest'ultimo, essendo individuabile nella normativa sostanziale di cui alla citata legge n. 361 del 1982 l'indicazione della durata del periodo di corresponsione del beneficio.

Essendo emersa l'opportunità di indicare la durata dei pertinenti limiti di impegno, è stata riportata la parola «decennale» anche all'articolo 2, comma 2, come nel resto dell'articolato, omettendo di considerare che, mentre per la corresponsione delle rate di ammortamento dei mutui di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, tale termine risulta appropriato perchè quest'ultima legge fissa appunto in dieci anni il periodo di rimborso, per la legge n. 361 del 1982 detta durata è difforme da quanto previsto - come si è detto - dalla normativa sostanziale in essa contenuta.

Poichè l'indicazione di una durata «decennale» rende impossibile operare i residuali interventi di cui alla più volte citata legge n. 361 del 1982 - non potendosi corrispondere le rate per l'intero periodo di rimborso di dodici anni - occorre modificare in «dodecennale» il predetto termine al fine di evitare che le imprese interessate si trovino conseguentemente nell'impossibilità di percepire i relativi benefici.

I commi 5 e 6 indicano la copertura per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni in argomento.

L'articolo 44 intende risolvere alcune questioni specifiche in materia di edilizia scolastica.

Il comma 1 ridetermina l'ammontare dei mutui concedibili agli enti locali ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, provvedendo così, da un lato, a correggere un mero errore di calcolo presente nell'articolo 4, comma 1, della medesima legge e, dall'altro, ad utilizzare l'apposito accantonamento preordinato, con il limite di impegno nella misura di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, nella tabella B allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), sotto la voce «Ministero della pubblica istruzione».

Per quanto concerne l'errore evidenziato è da precisare che l'articolo 4, comma 1, della legge n. 23 del 1996, là dove indica in lire 225 miliardi l'ammontare dei mutui concedibili agli enti locali territoriali, non risulta coerente con la durata ventennale dei mutui, da esso stesso sancita, e con l'articolo 10, comma 1, che quantifica in lire 37 miliardi l'onere conseguente. In altri termini, ad una copertura finanziaria, indicata nella legge, di lire 37 miliardi per la concessione di mutui ventennali, l'ammontare dei mutui globalmente concedibili è non già di lire 225 miliardi bensì di lire 325 miliardi. Corre l'obbligo di aggiungere al riguardo che l'inconveniente era stato segnalato nella competente sede parlamentare, ove si è ritenuta però prevalente l'esigenza, per considerazioni collegate alla situazione politica generale, di non procrastinare ulteriormente l'approvazione definitiva della legge in questione (in precedenza già approvata dalla Camera).

Circa i motivi di urgenza del comma in questione, essi risiedono soprattutto nella necessità di dare immediato avvio, in un quadro di certezza circa il volume globale delle risorse utilizzabili, alla fase attuativa della legge n. 23 del 1996, scandita da una complessa serie di adempimenti (articolo 4) al primo dei quali - consistente nel decreto del Ministro della pubblica istruzione concernente i criteri per la ripartizione dei fondi fra le regioni, l'indicazione delle somme disponibili per il primo piano triennale di realizzazione degli interventi e la fissazione degli indirizzi volti ad assicurare il coordinamento ai fini della programmazione sco-

lastica nazionale - si deve provvedere entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il comma 2 reca disposizioni che introducono alcuni raccordi non esplicitati nella stessa legge 11 gennaio 1996, n. 23.

Detto provvedimento ha ridefinito, con l'articolo 3, gli obblighi dei comuni e delle province in materia di istruzione, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera *i*), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in correlazione a ciò, ha dettato, con l'articolo 9, apposite disposizioni per il trasferimento degli oneri, dall'ente cui gli obblighi facevano carico in base alla precedente normativa, all'ente obbligato in base al nuovo regime. A tale trasferimento si dovrà provvedere previo accertamento, con decreti ministeriali - a seconda dei casi del Ministero dell'interno o del Ministero delle finanze - delle spese sostenute in precedenza dagli enti interessati. Ne consegue che, prima di tale adempimento, il cui termine è fissato a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, gli enti interessati non sono in condizione di poter provvedere agli obblighi di rispettiva competenza. Pertanto, la ridefinizione degli obblighi prevista dall'articolo 3 non può che avere effetto a partire dall'anno finanziario successivo a quello in cui interviene l'adempimento di cui si è detto, e cioè a partire dall'anno 1997. Di qui la necessità di un espresso raccordo tra le previsioni dell'articolo 3 e quelle dell'articolo 9, come quello operato con la norma di cui alla lettera *a*) del comma 2 in questione, e la cui urgenza è determinata dall'esigenza di dare immediata certezza agli enti locali sugli obblighi a loro carico nell'esercizio 1996.

La lettera *b*) del comma 2 reca una modifica correttiva dell'articolo 12, comma 2, della legge n. 23 del 1996. Detto comma, inserito tra le disposizioni transitorie e finali della legge, avrebbe dovuto avere un mero valore confermativo delle norme vigenti, che stabiliscono gli obblighi delle province relativamente ai locali adibiti a sedi dei provveditorati agli studi e delle sovrintendenze scolastiche (articolo 613, comma 3, e articolo 614, comma 4, del testo unico ap-

provato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) e che non sono comprese tra quelle abrogate dal comma 4 del medesimo articolo 12. Esso tuttavia, a causa del suo mancato raccordo sia con le norme del testo unico sia con quelle degli articoli 2, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della stessa legge n. 23 (che fanno ricomprendere, tra gli interventi di competenza delle amministrazioni provinciali da esse realizzabili con i mutui della Cassa depositi e prestiti anche quelli che riguardano, per l'appunto, gli edifici sedi dei provveditorati e delle sovrintendenze) è fonte di incertezza e dubbi sul piano applicativo.

Qualche amministrazione provinciale, infatti, forzando in senso riduttivo il significato da attribuire all'espressione «funzionamento della sede», adottata dal comma 2 in questione, rispetto a quanto stabilito dalle citate norme del testo unico, sostiene che il comma stesso, innovando nella materia, ha inteso escludere, dagli oneri a carico delle province, la manutenzione dei locali e degli impianti e la fornitura degli arredi.

Si rende necessario, pertanto, un intervento chiarificatore in proposito, anche nella considerazione che, qualora dovessero ritenersi di spettanza dello Stato non solo gli oneri di funzionamento amministrativo dei provveditorati e delle sovrintendenze - già a suo carico - ma anche gli oneri di funzionamento delle sedi intese come «locali», la conseguenza non potrebbe essere, in mancanza, nella legge, della correlativa copertura finanziaria, che quella di una riduzione dei trasferimenti statali a favore delle province, in misura corrispondente al maggior onere derivante, per lo Stato, dall'assunzione delle spese in questione.

Il comma proposto presenta il carattere straordinario, oltre che di necessità, anche di urgenza, atteso che la sua effettiva portata applicativa si riflette anch'essa direttamente sul primo degli adempimenti previsti dalla legge qual'è, come già detto all'inizio, il decreto ministeriale di ripartizione dei fondi da adottare, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Vale, inoltre, quanto già detto con riferimento specifico al correttivo di cui alla lettera a).

Con l'articolo 45 si intende risolvere il problema relativo alla gestione «Sovracanoni bacini imbriferi montani». Per effetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, provvede con propri decreti ad individuare e perimetrare i bacini imbriferi montani (BIM) nei quali preesistevano concessioni idroelettriche.

La citata legge n. 959 del 1953 disponeva che, in sostituzione degli oneri a carico dei concessionari previsti dall'articolo 52 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, fosse istituito, a carico degli stessi concessionari, un sovracanone sulle concessioni idroelettriche aventi le opere di presa o di prima presa nel perimetro del bacino imbrifero montano.

Lo stesso sovracanone, destinato ai comuni compresi nel bacino rivieraschi delle utilizzazioni, aveva la funzione di indennizzare parzialmente i danni subiti dalle derivazioni, a sostegno del progresso economico e sociale delle popolazioni interessate.

La suddetta legge riconosceva ai comuni stessi la facoltà di costituirsi in consorzi provinciali qualora i tre quinti di essi facessero relativa domanda.

Ove non si fosse addivenuti alla costituzione di tale consorzio provinciale, la legge faceva carico al Ministero dei lavori pubblici di provvedere alla ripartizione del sovracanone.

A tal fine la legge medesima disponeva che le somme dovute dai concessionari per i sovracanoni fossero versate su un conto corrente fruttifero da intestarsi al Ministero dei lavori pubblici presso la Banca d'Italia.

La legge 23 dicembre 1993, n. 559, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 1994, la soppressione delle gestioni fuori bilancio.

Poichè il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - IGED ha ritenuto che il prescritto regime gestionale dei sovracanoni in parola possa essere assimilato, nella sostanza, alle gestioni fuori bilancio soppresse dalla predetta legge n. 559 del 1993, con il comma 3 si dispone che i concessionari interessati al versamento dei ripetuti sovracanoni versino gli stessi su apposito capitolo sul conto dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il Ministro del tesoro provvede a versare su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le somme stesse, ai fini della ripartizione che lo stesso Ministero dei lavori pubblici effettua nei confronti degli enti destinatari, con le stesse modalità previste dalla legge n. 959 del 1953 istitutiva dei ripetuti sovracanoni.

Si prevede, altresì, che le disponibilità esistenti sul conto corrente fruttifero acceso presso la Banca d'Italia ed intestato al Ministero dei lavori pubblici vengano versate, a decorrere dal 1° gennaio 1995, nel predetto capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

ALLEGATO

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE	ARTICOLI DELL'ULTIMO DECRETO-LEGGE	ARTICOLI DEI DECRETI-LEGGE REITERATI E DECADUTI
Art. 1	Art. 1 del D.L. 29.4.96, n. 232	
Art. 2	Art. 4 del D.L. 17.6.96, n. 321	Art. 4 del D.L. 18.12.95, n. 532 Art. 4 del D.L. 16.2.96, n. 62 Art. 4 del D.L. 12.4.96, n. 201
Artt. da 3 a 11	Artt. da 2 a 9 del D.L. 29.4.96, n. 231	Artt. da 1 a 6 e 7, co. 1, del D.L. 30.12.95, n. 568 Artt. da 1 a 9 del D.L. 28.2.96, n. 94
Artt. 12, 13 e 14	Artt. 1, 2 e 3 del D.L. 29.4.96, n. 228	Artt. 1, 2 e 3 del D.L. 28.2.96, n. 91
Art. 15	Art. 2 del D.L. 26.4.96, n. 224	Art. 2 del D.L. 30.6.94, n. 419 Art. 2 del D.L. 29.8.94, n. 518 Art. 2 del D.L. 29.10.94, n. 603 Art. 2 del D.L. 23.12.94, n. 722 Art. 2 del D.L. 28.2.95, n. 57 Art. 2 del D.L. 29.4.95, n. 135 Art. 2 del D.L. 30.6.95, n. 261 Art. 2 del D.L. 28.8.95, n. 362 Art. 2 del D.L. 30.10.95, n. 448 Art. 2 del D.L. 29.12.95, n. 553 Art. 2 del D.L. 26.2.96, n. 89
Art. 16	Art. 3 del D.L. 29.4.96, n. 237	Art. 3 del D.L. 2.1.96, n. 2 Art. 3 del D.L. 1.3.96, n. 100
Artt. 17 e 18	Artt. 1 e 2 del D.L. 3.6.96, n. 307	Artt. 1 e 2, co. 1, del D.L. 2.4.96, n. 187
Art. 19	Art. 8 del D.L. 3.6.96, n. 309	Art. 8 del D.L. 4.12.95, n. 514 Art. 8 del D.L. 31.1.96, n. 38 Art. 8 del D.L. 4.4.96, n. 188
Artt. da 20 a 33	Artt. da 1 a 14 del D.L. 25.5.96, n. 286	Artt. da 1 a 11 del D.L. 23.5.95, n. 188 Artt. da 1 a 12 del D.L. 24.7.95, n. 296 Artt. da 1 a 12 del D.L. 20.9.95, n. 396 Artt. da 1 a 14 del D.L. 25.11.95, n. 499 Artt. da 1 a 14 del D.L. 24.1.96, n. 31 Artt. da 1 a 14 del D.L. 25.3.96, n. 155

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE	ARTICOLI DELL'ULTIMO DECRETO-LEGGE	ARTICOLI DEI DECRETI-LEGGE REITERATI E DECADUTI
Artt. 34 e 35	Artt. 1 e 2 del D.L. 14.6.94, n. 320	Art. 1, co. 1 e 2, del D.L. 29.12.95, n. 557 Art. 1, co. 1 e 2, del D.L. 26.2.96, n. 86 Art. 1, co. 1 e 2, del D.L. 26.4.96, n. 221 Art. 1 del D.L. 12.4.96, n. 199
Artt. da 36 a 43	Artt. 4, 5, 10, 11, 13, 17, 19 e 20 del D.L. 17.6.96, n. 322	Art. 4 del D.L. 21.6.94, n. 400 Art. 4 del D.L. 8.8.94, n. 508 Artt. 4 e 6 del D.L. 21.10.94, n. 586 Artt. 4, 6, 11, 12 e 13 del D.L. 22.12.94, n. 696 Artt. 4, 6, 11, 12 e 13 del D.L. 21.2.95, n. 39 Artt. 4, 6, 11, 12, 13 e 19 del D.L. 21.4.95, n. 119 Artt. 4, 6, 11, 12, 13 e 19 del D.L. 21.6.95, n. 237 Artt. 4, 6, 11, 12, 13 e 19 del D.L. 22.8.95, n. 348 Artt. 4, 6, 11, 12, 13 e 19 del D.L. 18.10.95, n. 433 Artt. 4, 6, 11, 12, 13 e 18 del D.L. 18.12.95, n. 535 Artt. 4, 6, 11, 12, 13 e 18 del D.L. 16.2.96, n. 65 Artt. 4, 6, 11, 12, 13 e 18 del D.L. 12.4.96, n. 202 Artt. 1 e 2 del D.L. 21.3.96, n. 146 Art. 1 e 2 del D.L. 17.5.96, n. 279
Art. 44	Art. 2 del D.L. 10.5.96, n. 255	Art. 2 del D.L. 12.3.96, n. 118
Art. 45	Art. 17, co. 3, del D.L. 25.5.96, n. 286	Art. 15, co. 3, del D.L. 24.7.95, n. 296 Art. 15, co. 3, del D.L. 20.9.95, n. 396 Art. 17, co. 3, del D.L. 25.11.95, n. 499 Art. 17, co. 3, del D.L. 24.1.96, n. 31 Art. 17, co. 3, del D.L. 25.3.96, n. 155

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1.

Il comma 3 prevede un onere di lire 60 miliardi per l'anno 1996. Tale spesa rappresenta il concorso che lo Stato stima opportuno adottare per avviare un piano di risanamento del settore cartaceo, ora in crisi, avendo particolare riguardo agli obiettivi delle aree depresse.

Tale importo, che peraltro assume natura di limite di spesa, troverà conferma nella redazione di un apposito piano di intervento da predisporre per gli scopi.

Articolo 12.

Al fine di assicurare nuovi investimenti nelle aree depresse del territorio nazionale, il presente articolo autorizza l'accensione di mutui quindicennali con ammortamento a totale carico dello Stato da contrarre con la Cassa depositi e prestiti e con altri Istituti di credito all'uopo autorizzati. Tali risorse saranno destinate alle tipologie di intervento previste dalle leggi di settore sulla base di apposito riparto effettuato dal CIPE e verranno erogate dagli Istituti finanziatori direttamente in favore dei soggetti titolari.

L'intervento trova necessaria copertura finanziaria nelle disponibilità all'uopo preordinate, come rate di ammortamento mutui, dalla tabella B della legge finanziaria 1996 (legge 28 dicembre 1995, n. 549) - pari a lire 485 miliardi per l'anno 1997 e lire 1.745 miliardi annui a partire dall'anno 1998. Il volume complessivo dei mutui attivabili può essere stimato in oltre 10.000 miliardi (in relazione ad un costo di ammortamento calcolato al 18 per cento), destinati ovviamente ad accrescersi nel caso di più favorevoli condizioni del mercato del credito.

Articolo 18.

Il comma 2 prevede il finanziamento del progetto intersettoriale «Rete Unitaria della pubblica Amministrazione», nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica connessi al progetto Primario. L'avvio del citato progetto, comporterà una ricaduta in termini di efficienza della Pubblica Amministrazione.

Il finanziamento del progetto medesimo per lire 30 miliardi per l'anno 1996, per lire 50 miliardi per l'anno 1997 e lire 100 miliardi per l'anno 1998 è assicurato con il parziale utilizzo dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro.

Articolo 32, comma 3.

La spesa recata dal comma 3 dell'articolo 32, pari a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si riferisce alle esigenze di seguito specificate.

Commissione di studio *ex* articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni:

ai fini della predisposizione del regolamento di delegificazione del Genio militare e del capitolato generale d'appalto è stata istituita con decreto ministeriale 23 maggio 1995, n. 4518/21/65, apposita Commissione di studio composta da 20 componenti, più 4 membri della segreteria tecnica per le attività di supporto alla Commissione stessa.

L'onere complessivo è stato determinato in una somma pari a lire 1.000 milioni a cui si farà fronte per l'esercizio finanziario 1995 a carico del capitolo 1159 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e per l'esercizio finanziario 1996 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1124 dello stato di previsione del medesimo Ministero.

QUADRO RIASSUNTIVO

	1995	1996
<i>Articolo 32, comma 3:</i>		
- Commissione di studio <i>ex</i> articolo 3, legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni	500 milioni	500 milioni

Articolo 34, comma 1.

La legge 26 febbraio 1992, n. 211, concernente «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa», ha, tra l'altro, autorizzato le seguenti spese:

Articolo 9 - Limiti di impegno trentennali a decorrere dal 1993:

1993	1994	1995
	<i>(in miliardi)</i>	
175	175	175
	50	50
-----	-----	-----
175	225	225

Gli importi sopra indicati sono stati «rimodulati» con la legge finanziaria 1994 (legge n. 538 del 1993) nel seguente modo:

1993	1994	1995	1996
	<i>(in miliardi)</i>		
175	175	175	175
		50	50
-----	-----	-----	-----
175	175	225	225

La necessità di rifinanziare gli interventi di cui all'articolo 9 della legge n. 211 del 1992 - per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria a carattere innovativo finalizzati al miglioramento della mobilità e delle condizioni ambientali delle città metropolitane e dei centri urbani - comporta l'utilizzazione dell'accantonamento, di cui alla tabella B annessa alla legge finanziaria per il 1996, relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione determinando il seguente piano finanziario trentennale:

1993	1994	1995	1996	1997	1998
<i>(in miliardi)</i>					
175	175	175	175	175	175
		50	50	50	50
				100	100
175	175	225	225	325	325

Articolo 34, comma 3.

I programmi di ammodernamento e potenziamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa, che interessano 29 realtà ferroviarie, sono al momento in avanzata fase di esecuzione. Tuttavia il volume di investimenti finanziato (pari a 5.000 miliardi di lire) non è stato sufficiente per la realizzazione di tutti gli interventi necessari e, a tale scopo, più volte negli anni l'Amministrazione interessata aveva richiesto un rifinanziamento.

Ciò in relazione alla circostanza che il finanziamento originario non teneva conto degli oneri per «prezzo chiuso» (articolo 33, comma 4, della legge n. 41 del 1986) previsti nelle convenzioni di attuazione degli interventi.

L'urgenza del provvedimento è legata alla circostanza che, allo stato attuale, le convenzioni per l'affidamento in concessione di progettazione ed esecuzione degli interventi sono, per la maggior parte dei casi, in fase di chiusura, ed in mancanza di ulteriori fondi non sarà possibile realizzare tutti gli interventi necessari strettamente integrati e coordinati con quelli eseguiti ed in corso.

Articolo 36.

La norma prevede l'aumento del contributo annuo a favore del Centro internazionale radio-medico di un miliardo e 50 milioni di lire a decorrere dal 1° gennaio 1994.

A tale onere si provvede con i fondi iscritti sul capitolo 3853 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Articolo 37.

La disposizione è finalizzata a far fronte alla diversa composizione degli sgravi contributivi e quindi con un rimborso di una somma inferiore all'Istituto nazionale della previdenza sociale (capitolo 3656) e di contro un maggiore aggravio di costi a carico delle società esercenti collegamenti con le isole e quindi della sovvenzione (capitolo 3651).

Per lo Stato la spesa complessiva è sempre la stessa, ma risulta opportuno che gli importi di copertura confluiscono su un unico capitolo (3651) anzichè mantenere due capitoli con una macchinosa procedura di travaso dal capitolo 3656 al capitolo 3651.

Articolo 41.

La norma è diretta ad adeguare le risorse finanziarie per la realizzazione della prima fase del Sistema integrato di controllo del traffico marittimo (VTS Nazionale).

Per tale progetto la spesa complessiva preventivata ammonta a lire 253.255 milioni ed è inserito nel piano triennale per l'informatica 1995-1997 del settore della navigazione marittima approvato dal Governo in data 4 novembre 1995, rimodulato con il piano triennale 1996-1998.

La spesa complessiva è così ripartita:

lire 136.388 milioni per l'anno 1996 (di cui 131.126 per investimenti e 5.262 per i costi di gestione), lire 103.218 milioni per l'anno 1997 (di cui 90.810 per investimenti e 12.408 per i costi di gestione) e lire 13.649 milioni per l'anno 1998 (per i soli costi di gestione).

Alla copertura della spesa si provvederà parzialmente con le disponibilità del capitolo 7100 previste per il triennio 1996-1998 che ammontano a lire 63.477 milioni per il 1996 (di cui lire 27.658 milioni quali residui di stanziamenti dell'esercizio finanziario 1995), lire 36.550 milioni per il 1997 e lire 14.550 per il 1998.

Ad integrazione dei suddetti fondi si rende pertanto necessario il prelevamento di parte dei fondi finalizzati di cui alla tabella B allegata alla legge finanziaria 1996, pari a lire 20 miliardi per ciascun esercizio del triennio 1996-1998.

Articolo 42.

Si assumono i seguenti dati:

1) Rotta Palermo-Pantelleria:

tratte giornaliere (per le due rotte) n. 4;
aeromobile a 50 posti;
pareggio finanziario a n. 30 posti;
coefficiente medio di occupazione 40 per cento = n. 20 posti;
tariffa mono direzionale lire 70.000.

Conseguentemente si avrà:

n. 4 (tratte) x n. 10 (posti da coprire per raggiungere il pareggio finanziario) x n. 360 (giorni) x lire 70.000 (prezzo per tratta) = lire 1.008.000.000.

2) Rotta Palermo-Lampedusa:

tratte giornaliere (per le due rotte) n. 4;
aeromobile a 70 posti;
pareggio finanziario a n. 42 posti;
coefficiente medio di occupazione 40 per cento = n. 28 posti;
tariffa mono direzionale lire 70.000.

Conseguentemente si avrà:

n. 4 (tratte) x n. 14 (posti da coprire per raggiungere il pareggio finanziario) x n. 360 (giorni) x lire 70.000 (prezzo per tratta) = lire 1.411.200.000.

In totale, quindi, la spesa complessiva sarà pari a lire 2.419.200.000.

Articolo 43.

Comma 1, lettera a).

Nel quadro normativo della legge n. 234 del 1989 la cantieristica nazionale ha realizzato ed ha tuttora in corso di realizzazione iniziative di nuove costruzioni e trasformazioni per circa 5.700 miliardi di lire al netto del contributo dello Stato.

Gli stanziamenti recati dalla citata legge n. 234 del 1989 e dai relativi rifinanziamenti, compresi delle quote degli anni 1996 e 1997, consentono di assistere investimenti corrispondenti al 75,6 per cento del totale stimato per quanto riguarda l'articolo 2 della legge.

Lo stanziamento in ragione di lire 100.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1997 consente la copertura del 95 per cento del totale stimato degli investimenti.

Risulta evidente un ulteriore fabbisogno pari a lire 65.000 milioni in limiti di impegno con il sistema previsto dalla legge n. 431 del 1991, che fa ricorso ad anticipazioni bancarie con successivo ammortamento nel corso di dieci anni sui mutui che a tal fine verranno accesi.

Comma 1, lettera b).

Il calcolo del fabbisogno per l'attuazione degli articoli 9 e 10 della legge n. 234 del 1989, effettuato sulla base del citato ammontare di investimenti di cui al settore navalmecanico, è dato dalla differenza di due piani di ammortamento a rate costanti riferiti all'80 per cento del prezzo e della durata prevista dall'Accordo OCSE (otto anni e mezzo = 17 rate semestrali), l'uno al tasso di cui al citato Accordo OCSE (0,80 per cento) e l'altro al tasso di riferimento per le operazioni di credito navale, fissato semestralmente dal Ministro del tesoro, vigente alla data del contratto.

Gli stanziamenti già recati, comprensivi delle quote del 1996, assicurano la copertura del 96,2 per cento del fabbisogno stimato.

Il fabbisogno per gli investimenti di cui all'articolo 11 della citata legge, relativi alla gestione delle unità di bandiera nazionale, già assistite ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge medesima è valutabile, per le unità entrate in esercizio nel 1995 e che faranno pervenire le relative istanze di contributo entro il 1996, in lire 9,5 miliardi circa in limiti di impegno. In lire 500 milioni in limiti di impegno è valutabile infine il fabbisogno per il completamento degli interventi di cui all'articolo 27.

Lo stanziamento in ragione di lire 10.000 milioni per il 1997 assicura l'intera copertura del predetto fabbisogno di cui agli articoli 11 e 27.

Risulta comunque un residuale fabbisogno, per la chiusura degli interventi di cui agli articoli 9 e 10 della legge, pari a lire 10 miliardi in limiti di impegno, che potrà più opportunamente essere precisato con gli sviluppi ed il completamento della produzione tuttora in atto.

Comma 1, lettere c) e d).

Il decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, ha recato provvedimenti a favore dell'industria navalmecanica ed armatoriale e della ricerca navale del settore in applicazione della direttiva 90/684/CEE del 21 dicembre 1990 (VII direttiva CEE) per gli aiuti alla costruzione navale relativi al periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1995.

La direttiva, nei programmi della Comunità e secondo il recente Accordo OCSE sul ristabilimento nel settore di corrette condizioni di mercato, è l'ultima per il sostegno del settore.

Tenendo conto del fatto che:

la capacità produttiva nazionale assistibile è pari a 433.100 tonnellate di stazza lorda compensata (TSLC) per gli anni 1993 e 1994 (per il 1995 è pari a 428.000 TSLC) e la direttiva prevede quali tempi di costruzione tre anni al massimo (eventuali proroghe potranno essere eccezionalmente accordate dalla Commissione CEE);

è già stata acquisita la produzione degli anni 1991 e 1992, per la quale oramai è scaduto il predetto triennio;

il nostro sistema industriale è tuttora impegnato a completare alcuni ordinativi acquisiti in regime di VI direttiva;

si può ragionevolmente ipotizzare che il massimo volume delle commesse assistibili non supererà le 1.347.000 TSLC complessive nel quinquennio 1991-1995 e fino all'entrata in vigore dell'Accordo OCSE che vieta qualsiasi sostegno dello Stato alle costruzioni navali.

Dai dati sopra esposti, tenuto conto delle aliquote contributive, può derivarsi il seguente calcolo dei fabbisogni relativi all'attuazione della VII direttiva, considerato che attualmente il prezzo di una tonnellata di naviglio in termini di stazza lorda compensata è stimabile in un valore medio di circa 5.300.000 lire:

CANTIERISTICA

(Nuove costruzioni)

ANNI	PRODUZIONE (in TSLC)	PREZZO MEDIO (in lire)	INVESTIMENTI (in miliardi)
1191	35.212	5.300.000	186,6
1192	17.700	5.300.000	93,8
1193	433.100	5.300.000	2.295,4
1194	433.100	5.300.000	2.295,4
1195	428.000	5.300.000	2.268,4
TOTALE ...	1.347.112		7.139,6

per cui:

1991	=	L. 186,6 x 14,94 per cento	=	L. 27,88 miliardi
1992-1995	=	L. 6.953 x 9,89 per cento	=	L. 687,65 miliardi
		<u>L. 7.139,6</u>		<u>L. 715,53</u>

Trasformazioni

Sono state realizzate o sono ancora in corso di realizzazione iniziative pari a lire 593 miliardi di investimenti. Tenuto conto delle aliquote contributive, si ricava il seguente calcolo del fabbisogno per tali iniziative:

1991	=	L. 117,47 x 9,89 per cento	=	L. 11,6 miliardi
1992-1995	=	L. 475,58 x 4,71 per cento	=	L. 22,4 miliardi
		<u>L. 593,05</u>		<u>L. 34</u>

Gli stanziamenti recati dal decreto-legge n. 564 del 1993, convertito dalla legge n. 132 del 1994, nonché dal decreto-legge n. 287 del 1995, convertito dalla legge n. 343 del 1995, comprensivi delle quote del 1996 e 1997 consentono di assistere investimenti corrispondenti al 33,8 per cento del totale stimato per quanto riguarda il settore cantieristico.

Con lo stanziamento di cui alla lettera c), in ragione di lire 35.000 milioni per l'anno 1996, lire 20.000 milioni per l'anno 1997 e lire 40.000 milioni per l'anno 1998, la percentuale di copertura per tali investimenti è pari al 74,78 per cento del totale stimato. Il residuale fabbisogno per tale settore è, quindi, pari a lire 58,5 miliardi in limiti di impegno.

Armamento

Il contributo all'armamento per il volume di investimenti per costruzioni e trasformazioni, secondo il sistema già previsto dagli articoli

9 e 10 della legge n. 234 del 1989, essendo per tale parte la VII direttiva del tutto conforme alle corrispondenti norme della VI direttiva, è valutabile in lire 224,3 miliardi in limiti di impegno per la durata di otto anni e mezzo, così determinato:

PERIODO	INVESTIMENTO (in miliardi di lire)	VALORE CONTRIBUTO (% 1 miliardo di agevolazione annuo)	CONTRIBUTO TOTALE (annuo)
1° sem. 1991 .	45,6 x	33.995.682 =	1.550.203.099
2° sem. 1991 .	258,5 x	30.553.982 =	7.898.204.347
1° sem. 1992 .	73,5 x	27.922.732 =	2.052.320.802
2° sem. 1992 .	93,8 x	31.346.120 =	2.940.266.056
1° sem. 1993 .	1.624,5 x	36.125.126 =	58.685.267.187
2° sem. 1993 .	1.970,3 x	28.973.502 =	57.086.490.990
1° sem. 1994 .	49,0 x	14.733.954 =	721.963.746
2° sem. 1994 .	171,3 x	11.184.652 =	1.915.930.388
1° sem. 1995 .	152,5 x	25.305.842 =	3.859.140.905
2° sem. 1995 .	3.293,6 x	26.612.414 =	87.650.646.750
	<u>7.732,6</u>		<u>224.360.434.750</u>

Gli stanziamenti recati dal citato decreto-legge n. 564 del 1993, convertito dalla legge n. 132 del 1994, nonché dal decreto-legge n. 287 del 1995, convertito dalla legge n. 343 del 1995, comprensivi delle quote del 1996 e 1997, consentono di assistere il 41,7 per cento del totale stimato.

Con lo stanziamento di cui alla lettera *d*), in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1996, lire 10.000 milioni per l'anno 1997 e lire 40.000 milioni per l'anno 1998, la percentuale di copertura per tali iniziative è pari al 70,66 per cento del totale stimato.

Risulta evidente un residuale fabbisogno pari a lire 65,8 miliardi in limiti di impegno per la durata di otto anni e mezzo.

Articolo 44.

L'articolo 44 comporta oneri aggiuntivi soltanto relativamente alle previsioni del comma 1. Questo, infatti, ridetermina, il lire 456 miliardi, l'ammontare complessivo dei mutui per l'edilizia scolastica concedibili agli enti locali ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23. Del predetto ammontare complessivo, 225 miliardi corrispondono all'importo dei mutui, come già indicato nell'articolo 4, comma 1, della legge sopra citata. 100 miliardi corrispondono ad un importo differenziale, che si aggiunge a quello indicato nella stessa legge n. 23, e risultante da un ricalcolo dei mutui previsti da tale legge, sulla base, come già ampiamente esposto nella relazione illustrativa, dei parametri da essa risultanti, e, cioè, durata ventennale e copertura finanziaria per lire 37 miliardi. I restanti 131 miliardi derivano dall'utilizzazione dell'accantonamento di lire 13 miliardi preordinato nella tabella B, voce «Ministero della pubblica istruzione», allegata alla legge finanziaria per il 1996.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI TECNICO-CONTABILI E UTILIZZAZIONE IN CONTO RESIDUI DI FONDI STANZIATI PER INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO E SOCIALE

Art. 1.

(Aree di crisi)

1. Al comma 5-*ter* dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, aggiunto dall'articolo 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Le somme iscritte in conto competenza e in conto residui sui pertinenti capitoli, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario, a partire dal 1995, sono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate nell'esercizio successivo, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma 5. Alle stesse si applicano le modalità e le procedure di ripartizione previste nel comma 5-*bis*».

2. Per assicurare il perseguimento degli obiettivi di risanamento delle condizioni delle aree di crisi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, le disponibilità in conto residui del capitolo 7741 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 non impegnate in tale anno possono esserlo nel 1996.

3. In applicazione dell'articolo 1, terzo comma, della legge 8 agosto 1980, n. 480, e per le finalità di cui all'articolo 4, primo comma, della medesima legge, è autorizzato un conferimento di lire 60 miliardi ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 480 del 1980, cui si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando la voce relativa al medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

(Settori industriali)

1. Le disponibilità in conto residui dei capitoli 7545, 7553, 7559, 7561, 7563, 7904, 7911 e 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonchè del capitolo 7739 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1995 e precedenti, non impegnate entro tale anno, possono essere impegnate nell'anno 1996.

2. Gli oneri derivanti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, gravano su apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla quale affluiscono le risorse di cui al capitolo 7559 indicato nel comma 1, nonchè le eventuali ulteriori risorse che verranno attribuite per le stesse finalità. Sono a carico della medesima sezione del Fondo le spese di funzionamento per la citata legge 25 febbraio 1992, n. 215.

Art. 3.

(Rinnovi contrattuali)

1. Le somme iscritte al capitolo 6868 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, unitamente a quelle assegnate sui capitoli relativi alle competenze accessorie in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Giochi del Mediterraneo e mondiali di sci)

1. Per la completa realizzazione degli interventi previsti dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 235, le somme stanziare per l'anno 1995 e non impegnate al termine dell'esercizio medesimo sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nel corso del 1996.

Art. 5.

(Sviluppo di Reggio Calabria)

1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7652 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 e precedenti, non impegnate entro tale anno, possono essere impegnate nell'anno 1996.

2. Le disponibilità giacenti sui capitoli 2839 e 2840 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 1994, non impegnate entro l'anno di competenza, possono esserlo negli anni successivi.

Art. 6.

(Elicotteri per i vigili del fuoco)

1. Le disponibilità del capitolo 3148 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, eventualmente non impegnate entro l'anno 1995, possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 7.

(Aree protette)

1. Le somme ancora da impegnare alla data del 31 dicembre 1994 sui residui di stanziamento dei capitoli 1556, 1557, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405, 7411 e 8360, iscritti nella tabella n. 19, Ministero

dell'ambiente, mantenute tra i residui passivi per effetto del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, e quelle di cui al capitolo 7090 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ancora da impegnare alla data del 31 dicembre 1994 sono ulteriormente conservate in bilancio fino alla data del 31 dicembre 1996.

2. Il termine di cui all'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è differito al 31 dicembre 1996. Il Ministro dell'ambiente procede entro il 30 giugno 1997 all'istituzione del Parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), a norma del comma 5 del medesimo articolo 35.

Art. 8.

(Investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno)

1. Tutti i contratti e le convenzioni relativi agli interventi trasferiti ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono differiti, ancorchè scaduti, fino al completamento delle attività progettuali e comunque non oltre le scadenze previste dall'Unione europea per quelli relativi a progetti che beneficiano di cofinanziamento comunitario.

2. Anche per consentire l'utilizzo del concorso finanziario dell'Unione europea, le risorse derivanti da revoche relative a progetti di cui al comma 1, disposte dai Ministeri competenti, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, per essere riassegnate ad appositi capitoli dei medesimi Ministeri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

*(Mantenimento di somme
nel bilancio dello Stato)*

1. Le disponibilità in conto competenza e in conto residui dei capitoli 7851 e 7853, e in conto residui del capitolo 8205 dello stato di previsione del Ministero delle finanze nonchè in conto competenza dei capitoli 1331 e 1344 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono esserlo nell'anno successivo.

2. Le disponibilità dei capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato non impegnate entro il 31 dicembre 1995 possono essere utilizzate nell'anno successivo.

3. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza, per il 1994, sul capitolo 7730 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 10.

*(Contributo straordinario
per il Museo regionale
della ceramica di Deruta)*

1. È assegnato alla regione Umbria un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per il 1996, da destinare al Museo regionale della ceramica di Deruta.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

*(Riassegnazione di somme
nel bilancio dello Stato)*

1. Gli importi derivanti dalle revoche di finanziamenti per progetti immediatamente

eseguibili FIO 1986 e 1989, disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, per le quali siano già stati effettuati, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo 1, i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 1994, sono riassegnati, in deroga all'articolo 17, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

(Autorizzazione alla contrazione di mutui)

1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea ed in particolare per gli interventi tra quelli previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dall'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché per gli interventi di cui all'articolo 1, commi 78 e 79 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie comunitarie e con istituti di credito, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato.

2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica,

in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, sulla base del riparto allo scopo effettuato dal CIPE. All'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al comma 1 dopo le parole: «il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui» è aggiunta la parola «quindicennali,»; al comma 2 dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2001» sono aggiunte le parole: «fino all'anno 2015,».

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 485 miliardi per l'anno 1997 e di lire 1745 miliardi annui a decorrere dal 1998 fino al 2012. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

(Società gestione impianti idrici S.p.A.)

1. A valere sulle somme assegnate per gli anni 1994 e 1995 dal CIPE, in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96, e successive modificazioni ed integrazioni, per la realizzazione degli interventi attribuiti alla competenza della Società gestione impianti idrici S.p.A., costituita ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, il complessivo importo di lire 100 miliardi, di cui lire 15 miliardi a valere sulle somme relative all'anno 1994 e lire 85 miliardi a valere sulle somme relative all'anno 1995, è destinato a consentire il corrispondente aumento, da parte del Ministero del tesoro, del capitale sociale della Società stessa. A tal fine le somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 7896 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 sono trasferite, con de-

creto del Ministro del tesoro, nel limite del citato importo di lire 100 miliardi, ad apposito capitolo da istituire nel medesimo stato di previsione.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad operare anche attraverso anticipazioni di tesoreria.

Art. 14.

(Interpretazione autentica dell'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e proroga del termine di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e successive modificazioni)

1. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si intende nel senso che l'autorizzazione ad utilizzare le somme ivi previste si riferisce anche agli interventi complementari a quelli già in corso di realizzazione di cui al decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, e al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e diretti ad assicurare la loro piena funzionalità. Conseguentemente le competenze ed i poteri attribuiti al presidente della regione siciliana ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, si intendono estesi alla realizzazione degli interventi complementari.

2. Il termine di cui al predetto articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, già prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, e dall'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.

3. Fino all'adeguamento della legislazione regionale alla normativa statale in mate-

ria di lavori pubblici, a tutte le opere di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, e successive modificazioni e integrazioni, continua ad applicarsi la normativa vigente in materia nella regione siciliana.

Art. 15.

*(Disposizioni in materia
di assistenza farmaceutica e di sanità)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 la contabilità economico-finanziaria e patrimoniale e la contabilità finanziaria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, dovranno essere tenute separate rispetto a quella degli anni 1994 e precedenti, fatta salva la possibilità di utilizzare gli eventuali avanzi di gestione per estinguere le situazioni debitorie preesistenti. Entro il 30 settembre 1995, con decreto del Ministro della sanità, adottato di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro e in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità ed i criteri di ripianamento del debito eventualmente accertato fino alla data di costituzione in azienda delle unità sanitarie locali e degli ospedali, secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 16.

(Affari esteri)

1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1995 in applicazione delle leggi 26 febbraio 1992, n. 212, 30 settembre 1993,

n. 388, 4 ottobre 1994, n. 579, 15 febbraio 1995, n. 51, nonché quelli iscritti al capitolo 1116 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, non impegnati al termine dell'esercizio finanziario 1995, possono esserlo nell'esercizio 1996.

2. Le somme iscritte in conto residui ai capitoli 4480, 4481, 4482, 4483 e 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1995, nonché quelle iscritte in conto residui nei capitoli 7015 e 7728 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate nell'esercizio finanziario 1995, possono esserlo nell'esercizio 1996.

Art. 17.

(Progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67)

1. Le disponibilità del fondo da ripartire per il finanziamento delle attività previste dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, di cui al capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, non ripartite entro il 31 dicembre 1995, limitatamente agli importi per i quali sono intervenuti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno approvato e reso esecutivi i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, nonché a quelli occorrenti per il funzionamento del relativo comitato tecnico-scientifico fino alla completa definizione delle procedure di controllo e valutazione dei progetti, sono conservate nel conto dei residui per essere ripartite, con assegnazione della relativa spesa ai pertinenti capitoli di bilancio nell'anno successivo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

(Servizi informatici delle pubbliche amministrazioni)

1. Sono conservate nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo, le

somme iscritte al capitolo 1166 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1995, non utilizzate al termine dell'esercizio e destinate alle spese di funzionamento dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, nonché le disponibilità in conto competenza ed in conto residui, non impegnate entro il 31 dicembre 1995 e destinate dalle amministrazioni centrali dello Stato all'acquisto di beni e servizi informatici, finalizzate alla realizzazione di progetti intersettoriali in materia informatica.

2. È autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 1996, di lire 50.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 100.000 milioni per l'anno 1998, per il finanziamento del progetto intersettoriale «Rete unitaria della pubblica amministrazione», nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, si provvederà ad assegnare alle amministrazioni interessate alle fasi di attuazione del progetto, nonché all'Autorità medesima, le somme di volta in volta necessarie.

3. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

(Misure di agevolazione della mobilità dei segretari comunali e provinciali)

1. Le somme iscritte nel capitolo 1549 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono essere impegnate nell'esercizio successivo, a titolo di concorso dello Stato nel finanziamento dei bi-

lanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari, già di proprietà dell'ente, da destinare ad alloggio di servizio a favore dei segretari comunali e provinciali assegnati a sedi disagiate individuate a norma della legge 8 giugno 1962, n. 604, previo pagamento del canone determinato a norma dell'articolo 9, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 30 giugno 1996, sono determinati i criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 1 previa approvazione di appositi progetti presentati dalle amministrazioni interessate e le modalità di rendicontazione dei contributi assegnati.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO II

NORME DI SOSTEGNO E RILANCIO DELL'EDILIZIA PUBBLICA

Art. 20.

(Utilizzo delle maggiori entrate da fondi ex GESCAL)

1. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, sono così utilizzate:

a) lire 300 miliardi per i programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994, come modificato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 febbraio 1995, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 302 del 28 dicembre 1994 e n. 55 del 7 marzo 1995, che verranno versati all'entrata dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro all'apposito capitolo dello stato di pre-

visione del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 3, primo capoverso;

b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, con le modalità di cui al punto 4.3 della delibera CIPE 10 gennaio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1995;

c) lire 100 miliardi per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali;

d) lire 800 miliardi, da ripartire fra le regioni ai sensi della delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1994, da utilizzare per le finalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nonchè per la realizzazione, da parte degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, di alloggi di edilizia agevolata da cedere in locazione per uso abitativo al fine di garantire la mobilità di lavoratori dipendenti. A quest'ultima finalità le regioni destinano non meno di lire 200 miliardi dei suddetti fondi;

e) lire 17 miliardi per la finalità di cui all'articolo 24.

2. Con i fondi di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere finanziati interventi ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana.

3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti e dettati i criteri per l'individuazione delle particolari categorie sociali destinatarie degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata di cui al comma 1, lettera c).

Art. 21.

(Accelerazione delle procedure finanziarie per i programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica)

1. I programmi straordinari di edilizia residenziale agevolata previsti dall'articolo 4 del

decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativi all'annualità 1989, i cui lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto per il mancato rilascio della concessione edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 31 luglio 1996. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.), nei trenta giorni successivi, trasmette alle regioni l'elenco dei programmi per i quali non è stata rilasciata la concessione edilizia. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nomina un commissario *ad acta*, il quale provvede entro i successivi trenta giorni al rilascio della concessione medesima. I commissari *ad acta*, nei dieci giorni successivi alla scadenza di tale ultimo termine, trasmettono al segretariato generale del C.E.R. l'elenco dei programmi costruttivi per i quali è stata rilasciata la concessione edilizia. Per i programmi che non hanno ottenuto il rilascio della concessione, il segretariato generale del C.E.R. procede alla revoca dei relativi finanziamenti.

2. I programmi sperimentali di edilizia residenziale sovvenzionata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 31 luglio 1996. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale del C.E.R., previa diffida ad adempiere all'operatore affidatario del programma, procede alla revoca del finanziamento. In caso di mancato rilascio della concessione edilizia, si applica la procedura di cui al comma 1.

3. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 2, per i quali i lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, pur essendo iniziati, non siano stati completati, si appli-

cano, in deroga alle procedure finanziarie già stabilite nelle convenzioni stipulate tra il segretariato generale del C.E.R. e gli operatori affidatari dei programmi suddetti, le disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994. Per la quota parte di lavori già eseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano i massimali di costo di cui ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori. Alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui sopra si provvede con le disponibilità derivanti dai fondi residui e dalle economie già realizzate sui programmi stessi, nonché con le minori spese derivanti dalle rinunce e revoche dai programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Fatti salvi gli accantonamenti per adeguamento delle aliquote IVA, eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

4. I finanziamenti per l'edilizia agevolata già assegnati in attuazione dei programmi straordinari previsti dall'articolo 3, comma *7-bis*, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resisi disponibili per effetto di provvedimenti di revoca, sono utilizzati per l'assegnazione definitiva di contributi che sono stati già deliberati ai sensi delle stesse leggi. Eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ivi compresi i fondi destinati dalla delibera CIPE 30 luglio 1991 al completamento del programma di cui al decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7.

5. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale di cui all'articolo 2, primo comma, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i qua-

li è stata data applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono revocati qualora i lavori, relativi a detti interventi, non siano iniziati entro e non oltre il 31 luglio 1996.

6. Il termine del 31 dicembre 1995 di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è differito al 31 dicembre 1996.

Art. 22.

(Programmi di riqualificazione urbana e programmi ex articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «La disponibilità del Ministero dei lavori pubblici è incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, purchè gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano ad aree concordate con le amministrazioni locali. Tali disponibilità, ivi compresa la somma di lire 288 miliardi, sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo.».

2. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli accordi di programma

adottati dai comuni, ancorchè non ratificati, sono direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso articolo 18, comma 1, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La ratifica di detti programmi deve comunque avvenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, decorsi i quali il programma viene escluso dalla attribuzione dello stesso finanziamento. In ogni caso i finanziamenti non possono essere liquidati in pendenza della ratifica. L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene senza pregiudizio per i procedimenti pendenti, preliminari all'accordo di programma di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tale fine viene accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo importo.

Art. 23.

(Accelerazione delle procedure)

1. Il comma 8-*bis* dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

«8-bis. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8, comunica al segretariato generale del C.E.R. l'elenco degli interventi per i quali non si è pervenuti all'inizio dei lavori. Il Ministro dei lavori pubblici promuove ed adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo di programma partecipano anche i rappresentanti delle categorie degli operatori pubblici e privati del settore. I fondi non destinati agli interventi, a seguito dell'accordo di programma, sono restituiti alle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni.».

Art. 24.

(Indagini concernenti la fattibilità e la compatibilità degli interventi con la tutela degli interessi storici, artistici, architettonici ed archeologici)

1. Per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 20, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e dell'articolo 21, possono essere svolte indagini concernenti la fattibilità degli interventi e la compatibilità degli stessi con la tutela degli interessi storici, artistici, architettonici ed archeologici. Gli accertamenti che si rendono necessari per la tutela di detti interessi sono affidati dal comune nel rispetto della normativa sugli appalti e sulla base delle indicazioni formulate dall'Amministrazione preposta alla tutela dell'interesse stesso.

2. Al relativo onere si fa fronte esclusivamente con i fondi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *e)*.

Art. 25.

(Destinazione dei fondi di cui alla lettera r-bis del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457)

1. Il 30 per cento dei fondi di cui alla lettera *r-bis)* del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è utilizzato dal Ministero dei lavori pubblici per la progettazione e la realizzazione, anche sperimentale, di percorsi finalizzati alla eliminazione di barriere architettoniche nei collegamenti fra zone urbane di rilevante interesse per presenze storiche, artistiche, religiose o per sedi di attrezzature di servizi. Il predetto importo è versato all'entrata dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 26.

(Alloggi da destinare in locazione nelle zone ad alta tensione abitativa)

1. Il prezzo di acquisto degli immobili destinati all'uso abitativo può essere stabili-

to con riferimento al valore catastale degli stessi, vigente nell'anno di acquisizione, oppure può essere determinato in misura pari al valore locativo dell'immobile calcolato sulla base dei parametri di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, con possibilità di aumentare il prezzo così ottenuto fino al 20 per cento.

2. Sono abrogati il sesto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, e i commi 8 e 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.

Art. 27.

(Esperti di cui all'articolo 8, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457)

1. Gli esperti di cui all'articolo 8, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere scelti anche tra gli iscritti all'albo previsto dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507.

Art. 28.

(Tasso di interesse per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. Ai commi 12, lettera *b*), e 18 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, le parole: «interesse pari al tasso legale,» sono sostituite dalle seguenti: «interesse pari al rendimento medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta (Rendistato),».

Art. 29.

(Modalità di versamento dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dell'estinzione di altri diritti)

1. Il comma 13 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è sostituito dal seguente:

«13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui al com-

ma 1 e al comma 2, lettera a), delle alienazioni di cui ai commi da 15 a 19, nonché dell'estinzione del diritto di prelazione richiamato al comma 25, destinati alle finalità indicate al comma 5, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari e sono contabilizzati a cura dell'Istituto autonomo delle case popolari competente per territorio, comunque denominato, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e versati in un apposito conto corrente denominato "Fondi CER destinati alle finalità della legge n. 560/93", istituito presso la sezione di tesoreria provinciale, a norma dell'articolo 10, comma dodicesimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130.».

Art. 30.

*(Anagrafe degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica)*

1. Nell'articolo 32, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: «Tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche territoriali,» sono inserite le seguenti: «esclusi gli istituti autonomi delle case popolari, comunque denominati,».

Art. 31.

(Interpretazione autentica)

1. Le competenze attribuite al Comitato per l'edilizia residenziale dall'articolo 6, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, devono intendersi comprensive della determinazione e della revisione dei limiti di reddito da applicare ai programmi ed agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresa la revisione dei limiti di reddito di cui agli articoli 20 e 22 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 32.

(Interventi in materia di edilizia statale)

1. È differita al 31 luglio 1996 l'entrata in vigore delle disposizioni degli articoli 4 e 5,

limitatamente all'abrogazione delle norme della legge 14 marzo 1968, n. 292, relativa agli interventi di restauro e manutenzione straordinaria di beni immobili statali, del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 30 giugno 1998 esclusivamente per gli immobili demaniali e per gli edifici di proprietà pubblica.

3. La spesa di lire 500 milioni prevista dall'articolo 3, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è da intendersi relativa anche agli anni 1995 e 1996. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede per l'anno 1995 a carico del capitolo 1159 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e per l'anno 1996 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1124 del medesimo stato di previsione per lo stesso anno 1996.

4. All'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, le parole: «sei mesi dalla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 giugno 1996».

Art. 33.

*(Accelerazione delle procedure
per la realizzazione di opere
di edilizia scolastica)*

1. I sindaci e i presidenti delle amministrazioni provinciali, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, convocano apposite conferenze di servizio ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora nella conferenza non si raggiunga l'unanimità, ove prescritta, anche in conseguenza della mancata comunicazione da parte delle amministrazioni regolarmente convocate, delle proprie valutazioni entro il termine fissato nella convocazione, le relative determinazioni sono assunte dal presidente della regione, previa deliberazione del consiglio regionale, su

proposta del sindaco o del presidente dell'amministrazione provinciale, anche agli effetti di cui al medesimo articolo 14, comma 2-*bis*.

2. I commissari *ad acta* nominati ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono:

a) convocare e presiedere conferenze di servizio finalizzate all'espletamento dei compiti loro assegnati, ivi incluso l'affidamento delle progettazioni; nelle ipotesi di cui al comma 1, le relative determinazioni sono assunte dal presidente della regione interessata, previa deliberazione del consiglio regionale, su proposta del commissario;

b) espletare procedure concorsuali per l'affidamento degli incarichi di progettazione per opere che comportino una spesa superiore a 500 milioni, in conformità alle norme comunitarie, anche a valere sull'importo del mutuo concesso.

3. L'approvazione dei progetti di massima ed esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

4. La richiesta di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 285, in relazione alle procedure di affidamento o di esecuzione di opere di edilizia scolastica che risultino sospese secondo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, può essere avanzata, in caso di inerzia dell'ente locale competente, dal commissario *ad acta*, dal prefetto o dal provveditore agli studi.

5. In caso di mancata realizzazione delle opere, entro quattro anni dalla nomina del commissario *ad acta*, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione interessata, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può delegare al commissario i poteri previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1994, n. 496, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370.

6. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui per un importo non superiore a 200 miliardi di lire, a Comuni e Province per interventi di edilizia scolastica da realizzare nelle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'obiettivo 1 indicato nell'allegato 1 al regolamento (CEE) n. 2081/93, con requisiti di necessità ed urgenza, di celere esecuzione o di completamento funzionale, individuati con apposito programma predisposto dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate e approvato dal CIPE. I pareri delle regioni sono espressi entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si intendono resi in senso favorevole. Gli oneri di ammortamento dei mutui vengono assunti a carico del bilancio dello Stato, mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. In caso di mancato affidamento dei lavori nel termine di 120 giorni dalla data della concessione del mutuo, ai relativi adempimenti provvede un commissario *ad acta* nominato dalla regione; ove questa non provveda nel termine di 30 giorni, il commissario *ad acta* è nominato dal commissario di Governo.

7. Allo scopo di consentire un più esauritivo utilizzo dei finanziamenti già disposti a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le quote dei finanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, comunque disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere riutilizzate nel termine del 30 giugno 1996, secondo le medesime modalità indicate nella legge di riferimento; nello stesso termine, e con le medesime procedure, potrà essere disposta una diversa destinazione dei relativi mutui, ancorchè già concessi. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è differito al 30 giugno 1996.

8. Fermo restando quanto indicato nell'articolo 4 della legge 8 agosto 1994, n. 496, i finanziamenti disposti ai sensi del-

la legge 23 dicembre 1991, n. 430, possono essere revocati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione competente che dovrà formulare il proprio parere nei dieci giorni successivi, qualora, nel termine perentorio del 31 dicembre 1995, gli enti locali, beneficiari degli stessi, non abbiano ancora attivato le formali procedure di richiesta dei rispettivi mutui presso la Cassa depositi e prestiti o, comunque, ove, entro duecento giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essi non siano stati ancora concessi. Le risorse che si renderanno così disponibili saranno riassegnate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attivazione di opere di edilizia scolastica caratterizzate da requisiti di necessità ed urgenza, di celere esecuzione o di completamento funzionale, da realizzarsi in regioni anche diverse da quelle di originaria assegnazione dei fondi revocati. Una quota delle medesime risorse, non superiore a lire otto miliardi, può essere utilizzata dal Ministero della pubblica istruzione, per interventi di edilizia scolastica sperimentale, anche sulla base di convenzioni con istituti di ricerca od altri enti di comprovata qualificazione.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI

Art. 34.

(Rifinanziamento di interventi nel settore dei trasporti)

1. Per consentire la prosecuzione degli interventi concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, è autorizzato per l'anno 1997 il limite di impegno trentennale di lire 100 miliardi per le finalità di cui all'articolo 9 della stessa legge n. 211.

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, le parole: «Entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro duecentoquaranta giorni».

3. Per consentire il completamento dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è autorizzata l'accensione di ulteriori mutui in relazione al limite di impegno decennale di lire 150 miliardi per l'anno 1997, intendendosi conseguentemente elevato il limite di cui al medesimo articolo 2, comma 3.

4. Al complessivo onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 250.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 35.

(Modalità di finanziamento degli interventi di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, le parole: «mutui decennali» sono sostituite dalle seguenti: «mutui della durata massima di 10 anni».

2. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è aggiunto il seguente periodo: «Per ogni intervento i mutui garantiti dallo Stato non possono superare il limite massimo del 50 per cento del costo di realizzazione dell'investimento. Tale limite non si applica agli interventi concernenti le ferrovie in regime di gestione commissariale governativa».

CAPO IV

DISPOSIZIONI PER I SETTORI PORTUALI, MARITTIMO, CANTIERISTICO ED ARMATORIALE, NONCHÈ INTERVENTI PER ASSICURARE TALUNI COLLEGAMENTI AEREI

Art. 36.

(Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico)

1. Il contributo annuo a carico dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione a favore della fondazione «Centro internazionale radio-medico - CIR-M», istituito con legge 31 marzo 1955, n. 209, e determinato in lire 450 milioni con legge 14 febbraio 1985, n. 27, è elevato di lire 1.050 milioni a decorrere dal 1° gennaio 1994.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 1.050 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3853 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 37.

(Interventi a favore del settore armatoriale)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 431, è sostituito dal seguente:

«4. Le condizioni ed il tasso di interesse dei contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1 sono determinati dal Ministero del tesoro».

2. Per far fronte ai maggiori oneri delle società di navigazione esercenti linee marittime sovvenzionate, in conseguenza delle disposizioni dettate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Uf-*

ficiale n. 194 del 20 agosto 1994, sugli sgravi contributivi, è autorizzata la maggiore spesa di lire 11 miliardi per l'anno 1994, 23 miliardi per l'anno 1995, 27 miliardi per l'anno 1996 e 45 miliardi per l'anno 1997 a carico del capitolo 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 38.

*(Ammodernamento e potenziamento
del porto di Ancona)*

1. Al fine della realizzazione degli interventi previsti dagli accordi di programma di cui al protocollo d'intesa Stato-regione del 31 marzo 1993 relativi a Toscana, Liguria e Marche, nonchè per fronteggiare le necessità conseguenti alle calamità naturali di cui alle leggi speciali 23 dicembre 1992, n. 505; e 31 dicembre 1991, n. 433, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 8051 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1994, nonchè le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui sui capitoli 7501, 7509, 7511, 7533, 7538 e 7542 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1994, non impegnate al 31 dicembre 1994, possono esserlo negli esercizi 1995, 1996 e 1997.

Art. 39.

*(Gestione commissariale liquidatoria
dell'ente «Colombo '92»)*

1. La gestione commissariale liquidatoria dell'ente «Colombo '92» di cui all'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 373, è prorogata al 31 dicembre 1995. Le relative esigenze finanziarie per la liquidazione e per la gestione di conservazione dei beni immobili fanno carico, nel complessivo limite di lire 150 miliardi, alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, di cui all'articolo 1, comma

1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede ai relativi pagamenti su conforme richiesta del commissario liquidatore. La gestione commissariale provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla liquidazione delle partite in sospeso a credito dell'organizzazione portuale di Genova, anche mediante compensazione delle partite in sospeso a debito di quest'ultima e senza riconoscimento di oneri per interessi e rivalutazioni.

Art. 40.

*(Conservazione di somme in bilancio
per il settore trasporti)*

1. Le somme disponibili in conto residui per l'anno 1994 sui capitoli 7702, 7704 e 7705 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1995.

2. Le somme iscritte in conto competenza e in conto residui al 31 dicembre 1995 sui capitoli 7501, 7509 e 7510 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1996.

3. Le disponibilità finanziarie relative all'esercizio finanziario 1994, sul capitolo 3924 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate al 31 dicembre 1994, possono essere impegnate negli esercizi 1995 e 1996.

4. Le disponibilità del capitolo 3958 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno 1994, nonché quelle in conto residui sul capitolo 7763 dello stesso stato di previsione, non impegnate in tale anno, possono esserlo nell'esercizio successivo.

5. Le disponibilità in conto competenza ed in conto residui iscritte sul capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per gli anni 1994 e 1995 non impegnate entro il 31 di-

cembre 1995 possono esserlo entro il 31 dicembre 1996.

Art. 41.

(Informatizzazione dei servizi marittimi)

1. Per la realizzazione, con la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458, del piano triennale 1995-1997 per l'informatica del settore navigazione marittima del Ministero dei trasporti e della navigazione, integrato dal piano triennale 1996-1998, nonchè del sistema di governo e della rete di telecomunicazione, è autorizzata, ad integrazione dei fondi esistenti sui capitoli 1113 e 7100 dello stato di previsione dello stesso Ministero, l'ulteriore spesa di lire 22.000 milioni per l'anno 1995, lire 42.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e lire 20.000 milioni per l'anno 1998, da iscriverne sul capitolo 7100 del medesimo stato di previsione.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 22.000 milioni per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, e quanto a lire 20.000 milioni, per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 42.

*(Oneri di servizio pubblico
per servizi aerei di linea)*

1. È autorizzato il rimborso da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione

delle compensazioni finanziarie conseguenti alla imposizione di oneri di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408, del Consiglio del 23 luglio 1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e in lire 2.400 milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 43.

(Rifinanziamento delle leggi di sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale)

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1987, e dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, sono autorizzati nel triennio 1996-1998 i seguenti ulteriori limiti di impegno:

a) per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di lire 100.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1997;

b) per gli interventi di cui agli articoli 11 e 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno 1997;

c) per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 35.000 milioni per l'anno 1996, di lire 20.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 40.000 milioni per l'anno 1998;

d) per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1996, di lire 10.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 40.000 milioni per l'anno 1998.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad impegnare nell'anno 1996 anche i limiti di impegno afferenti agli anni 1997 e 1998, con pagamento delle relative annualità, comprensive dell'ammortamento e del relativo pre-ammortamento nel caso di mutui autorizzati secondo il sistema di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, a partire dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite di impegno.

3. In attuazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3094/95 del Consiglio dell'Unione europea, del 22 dicembre 1995, concernente gli aiuti alla costruzione navale, le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale sono estese ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati nel 1996, nei limiti degli stanziamenti di cui alle lettere c) e d) del comma 1. In osservanza degli impegni derivanti per l'Italia dall'accordo OCSE del 21 dicembre 1994, per il ripristino di normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e riparazione navale, nonché ai fini della pianificazione della spesa, la produzione realizzata dalle imprese navalmeccaniche potrà essere assistita mediante il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, nei limiti della capacità produttiva annua già riconosciuta alla data del 31 dicembre 1995 dall'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234.

4. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto

1995, n. 343, la parola: «decennale» è sostituita dalla seguente: «dodecennale».

5. Alla copertura del relativo onere pari a lire 150.000 milioni per l'anno 1996, a lire 200.000 milioni per l'anno 1997 ed a lire 280.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO V

DISPOSIZIONI PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

Art. 44.

*(Mutui di cui all'articolo 4, comma 1,
della legge 11 gennaio 1996, n. 23)*

1. L'ammontare dei mutui di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è rideterminato in lire 456 miliardi. Al maggior onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 13 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-98, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dall'esercizio

finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.»;

b) all'articolo 12 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per gli uffici scolastici provinciali e regionali, alle province competono le spese di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Le altre spese di funzionamento dei predetti uffici sono a carico dello Stato, che vi provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.».

Art. 45

(Riassegnazioni in bilancio dei versamenti relativi al sovracanone di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959)

1. Il sovracanone previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, qualora non venga raggiunta la maggioranza prevista dall'articolo 1, comma 2, della stessa legge per la costituzione del consorzio obbligatorio, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice su apposito capitolo in conto entrata del bilancio dello Stato. Le relative somme sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai fini della erogazione agli enti destinatari, previa ripartizione effettuata dallo stesso Ministero dei lavori pubblici, in base ai criteri stabiliti nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le disponibilità esistenti sul conto corrente fruttifero acceso presso la Banca d'Italia ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono versate nel capitolo di cui alla presente disposizione. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire i capitoli di bilancio di cui al presente comma.